

## COMUNE DI CASTELNUOVO DI PORTO

### CAPO 01 - PRINCIPI FONDAMENTALI

#### ART. 01 - IL COMUNE

01. IL COMUNE E' ENTE LOCALE AUTONOMO CHE RAPPRESENTA LA PROPRIA COMUNITA', NE CURA GLI INTERESSI E NE PROMUOVE LO SVILUPPO.

02. IL COMUNE E' DOTATO DI AUTONOMIA STATUTARIA E FINANZIARIA NELL' AMBITO DELLE LEGGI E DEL COORDINAMENTO DELLA FINANZA PUBBLICA.

03. IL COMUNE E' TITOLARE DI FUNZIONI PROPRIE. ESERCITA ALTRESI', SECONDO LE LEGGI DELLO STATO E DELLA REGIONE, LE FUNZIONI DA ESSI ATTRIBUITE O DELEGATE.

04. IL COMUNE ESERCITA LE FUNZIONI MEDIANTE GLI ORGANI, SECONDO LE ATTRIBUZIONI DELLE COMPETENZE STABILITE DALLO STATUTO E DAI REGOLAMENTI.

#### ART. 02 - FINALITA'

01. IL COMUNE FONDA LA PROPRIA AZIONE SUI PRINCIPI DI LIBERTA', DI EGUAGLIANZA, DI SOLIDARIETA' E DI GIUSTIZIA, CONCORRENDO A RIMUOVERE GLI OSTACOLI DI ORDINE ECONOMICO E SOCIALE CHE NE IMPEDISCANO LA REALIZZAZIONE.

02. IL COMUNE RAPPRESENTA LA PROPRIA COMUNITA' E IN ESSA RICOMPRENDE ANCHE TUTTI COLORO CHE PER RAGIONI DI DIMORA TEMPORANEA, DI LAVORO O DI INTERESSI LOCALIZZATI SUL TERRITORIO ENTRANO IN RAPPORTO CON ESSI.

03. A TAL FINE:

- OPERA PER UNA DIFFUSIONE DEI SERVIZI OMOGENEA ED EQUILIBRATA SUL TERRITORIO;

- FAVORISCE LO SVILUPPO SECONDO I CRITERI DI UNA CRESCITA SOSTENIBILE CHE SAPPIA CONCILIARE BENESSERE ECONOMICO E QUALITA' DELLA VITA;

- PROMUOVE E CURA LA TUTELA DEGLI INTERESSI DIFFUSI;

- VALORIZZA LE LIBERE FORME ASSOCIATIVE E GLI ORGANISMI DI VOLONTARIATO;

- PROMUOVE GLI ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE.

#### ART. 03 - PROGRAMMA E FORME DI COOPERAZIONE

01. IL COMUNE PROMUOVE LO SVILUPPO ED IL PROGRESSO CIVILE, SOCIALE ED ECONOMICO DELLA PROPRIA COMUNITA' ISPIRANDOSI AI VALORI E AGLI OBIETTIVI DELLA COSTITUZIONE.

02. PERSEGUE LA COLLABORAZIONE E LA COOPERAZIONE CON TUTTI I SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI, PROMUOVE LA PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI, DELLE FORZE SOCIALI, ECONOMICHE E SINDACALI DELL' AMMINISTRAZIONE.

03. LA SFERA DI GOVERNO DEL COMUNE E' COSTITUITA DALL' AMBITO TERRITORIALE DEGLI INTERESSI PER LA TUTELA E LO SVILUPPO DELLE RISORSE NATURALI, AMBIENTALI, STORICHE E CULTURALI PRESENTI NEL PROPRIO TERRITORIO.

04. IL COMUNE ESERCITA LE PROPRIE FUNZIONI ADOTTANDO IL METODO E GLI STRUMENTI DELLA PROGRAMMAZIONE E DELLA VERIFICA DEI RISULTATI RAGGIUNTI IN TERMINI DI BENEFICI PER LA PROPRIA COMUNITA'.

05. IL COMUNE PARTECIPA ALLA DEFINIZIONE DELLE SCELTE DELLA PROGRAMMAZIONE REGIONALE E PROVINCIALE ED ESERCITA LE PROPRIE

## FUNZIONI

PROMUOVENDONE L'ATTUAZIONE.

06. I RAPPORTI CON GLI ALTRI COMUNI, CON LE PROVINCE E LA REGIONE SONO INFORMATI AI PRINCIPI DI COOPERAZIONE, EQUIORDINAZIONE, COMPLEMENTARIETA' TRA LE DIVERSE SFERE DI AUTONOMIA.

### ART. 04 - IL TERRITORIO - LA SEDE - LO STEMMA E GONFALONE

01. LA CIRCOSCRIZIONE DEL COMUNE E' COSTITUITA DAI SEGUENTI AGGLOMERATI: CENTRO E' FRAZIONE DI PONTE STORTO.

02. IL TERRITORIO DEL COMUNE SI ESTENDE PER KMQ. 30,84 CONFINANTE CON I COMUNI DI RIANO, CAPENA, SACROFANO, MAGLIANO E MORLUPO.

03. IL PALAZZO CIVICO, SEDE COMUNALE, E' UBICATO NEL CAPOLUOGO.

04. NELLA FRAZIONE DI PONTE STORTO E' UBICATA LA DELEGAZIONE COMUNALE.

05. LE ADUNANZE DEGLI ORGANI ELETTIVI COLLEGIALI SI SVOLGONO NELLA SEDE COMUNALE. IN CASI DEL TUTTO ECCEZIONALI E PER PARTICOLARI ESIGENZE, IL CONSIGLIO PUO' RIUNIRSI ANCHE IN LUOGHI DIVERSI DALLA PROPRIA SEDE.

06. IL COMUNE NEGLI ATTI E NEL SIGILLO SI IDENTIFICA CON IL NOME DI CASTELNUOVO DI PORTO, CON LO STEMMA CONCESSO CON DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DEL 03 MAGGIO 1940 , RAFFIGURANTE UNO "SCUDO SANNITICO E CORONA MUNICIPALE CON TRE MONTI VERDI IN CAMPO AZZURRO".

07. NELLE CERIMONIE E NELLE ALTRE PUBBLICHE RICORRENZE, ACCOMPAGNATO DAL SINDACO, SI PUO' ESIBIRE IL GONFALONE COMUNALE NELLA FOGGIA AUTORIZZATA CON D.P.C.M. 03.05.1940 .

08. L'USO E LA RIPRODUZIONE DI TALI SIMBOLI PER FINI NON ISTITUZIONALI SONO VIETATI.

### ART. 05 - ALBO PRETORIO

01. IL CONSIGLIO COMUNALE INDIVIDUA NEL PALAZZO CIVICO APPOSITO SPAZIO DA DESTINARE AD ALBO PRETORIO PER LA PUBBLICAZIONE DEGLI ATTI ED AVVISI PREVISTI DALLA LEGGE, DALLO STATUTO E DAI REGOLAMENTI.

02. LA PUBBLICAZIONE DEVE GARANTIRE L'ACCESSIBILITA' E LA FACILITA' DI LETTURA.

03. IL SEGRETARIO CURA L'AFFISSIONE DEGLI ATTI AVVALENDOSI DI UN MESSO COMUNALE E SU ATTESTAZIONE DI QUESTO NE CERTIFICA L'AVVENUTA PUBBLICAZIONE.

### ART. 06 - I BENI COMUNALI

01. I BENI COMUNALI SI DISTINGUONO IN BENI DEMANIALI E - PATRIMONIALI. GLI USI CIVICI RESTANO REGOLATI DA LEGGI SPECIALI.

## PARTE 01

### TITOLO 01

#### GLI ORGANI ELETTIVI

### ART. 07 ORGANI ELETTIVI DEL COMUNE

01. SONO ORGANI ELETTIVI DEL COMUNE. IL CONSIGLIO, LA GIUNTA ED IL

SINDACO.

CAPO 01

ART. 08 - IL CONSIGLIO COMUNALE

01. IL CONSIGLIO COMUNALE RAPPRESENTA L'INTERA COMUNITA', DETERMINANDO L'INDIRIZZO ED ESERCITANDO IL CONTROLLO POLITICO AMMINISTRATIVO.

ART. 09 - COMPETENZE E ATTRIBUZIONI

01. IL CONSIGLIO COMUNALE ESERCITA LE POTESTA' E LE COMPETENZE PREVISTE DALLA LEGGE E SVOLGE LE SUE ATTRIBUZIONI CONFORMANDOSI AI PRINCIPI, AI CRITERI, ALLE MODALITA' ED AI PROCEDIMENTI STABILITI NEL PRESENTE STATUTO E NELLE NORME REGOLAMENTARI.

02. IMPRONTA L'AZIONE COMPLESSIVA DELL'ENTE AI PRINCIPI DI PUBBLICITA', TRASPARENZA E LEGALITA' AI FINI DI ASSICURARE IL BUON ANDAMENTO E L'IMPARZIALITA'.

03. NELL'ADOZIONE DEGLI ATTI FONDAMENTALI PRIVILEGIA IL METODO E GLI STRUMENTI DELLA PROGRAMMAZIONE PERSEGUENDO IL RACCORDO CON LA PROGRAMMAZIONE PROVINCIALE, REGIONALE E STATALE.

04. GLI ATTI FONDAMENTALI DEVONO-CONTENERE L'INDIVIDUAZIONE DEGLI OBIETTIVI E DELLE FINALITA' DA RAGGIUNGERE E LA DESTINAZIONE DELLE RISORSE E DEGLI STRUMENTI NECESSARI ALL'AZIONE DA SVOLGERE.

05. ISPIRA LA PROPRIA AZIONE AL PRINCIPIO DI SOLIDARIETA'.

06. IL CONSIGLIO ELABORA I REGOLAMENTI ATTRAVERSO LE APPOSITE COMMISSIONI.

ART. 10 - SESSIONI E CONVOCAZIONI

01. L'ATTIVITA' DEL CONSIGLIO SI SVOLGE IN SESSIONI ORDINARIE E STRAORDINARIE.

02. AI FINI DELLA CONVOCAZIONE SONO COMUNQUE ORDINARIE LE SEDUTE ALLE QUALI VENGONO ISCRITTE LE PROPOSTE DI DELIBERAZIONE PREVISTE DALL' ARTT. 32/2 LETT. B) DELLA LEGGE 142/90 .

03. IL CONSIGLIO E' CONVOCATO DAL SINDACO CHE FORMULA L'ORDINE DEL GIORNO, SENTITA LA GIUNTA COMUNALE, E NE PRESIEDE I LAVORI, SECONDO LE NORME DEL REGOLAMENTO.

04. GLI ADEMPIMENTI PREVISTI DAL COMMA 04 , IN CASO DI DIMISSIONI, DECADENZA, RIMOZIONE O DECESSO DEL SINDACO, SONO ASSOLTI DAL CONSIGLIERE ANZIANO.

ART. 11 - COMMISSIONI

01. IL CONSIGLIO COMUNALE PUO' ISTITUIRE NEL SUO SENO COMMISSIONI PERMANENTI, TEMPORANEE E SPECIALI, IN OGNI CASO MIRATE ALL'ESAME PRELIMINARE DI PARTICOLARI PROBLEMI CHE SI DOVESSERO PRESENTARE NELL'AMBITO DEL COMUNE.

02. IL REGOLAMENTO DISCIPLINA IL LORO NUMERO, LE MATERIE DI COMPETENZA, IL FUNZIONAMENTO E LA LORO COMPOSIZIONE NEL RISPETTO DEL CRITERIO PROPORZIONALE. PUO' ESSERE PREVISTO UN SISTEMA DI

RAPPRESENTANZA PLURIMA O PER DELEGA.

03. LE COMMISSIONI POSSONO INVITARE A PARTECIPARE AI PROPRI LAVORI SINDACO, ASSESSORI, ORGANISMI ASSOCIATIVI, FUNZIONARI E RAPPRESENTANTI DI FORZE SOCIALI, POLITICHE ED ECONOMICHE PER L'ESAME DI SPECIFICI ARGOMENTI.

04. LE COMMISSIONI EDILIZIA ED URBANISTICA DOVRANNO ESSERE COSTITUITE DA CONSIGLIERI COMUNALI E MEMBRI ESTERNI.

05. LA LORO COMPOSIZIONE SARA' DETERMINATA DAL REGOLAMENTO EDILIZIO.

06. LE COMMISSIONI SONO TENUTE A SENTIRE IL SINDACO E GLI ASSESSORI OGNI QUALVOLTA QUESTI LO RICHIEDANO.

ART. 12 - ATTRIBUZIONI DELLE COMMISSIONI

01. COMPITO PRINCIPALE DELLE COMMISSIONI PERMANENTI E' L'ESAME PREPARATORIO DEGLI ATTI DELIBERATIVI DEL CONSIGLIO AL FINE DI FAVORIRE IL MIGLIORE ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DELL'ORGANO STESSO.

02. COMPITO DELLE COMMISSIONI TEMPORANEE E DI QUELLE SPECIALI E' L'ESAME DI MATERIE RELATIVE A QUESTIONI DI CARATTERE PARTICOLARE O GENERALE INDIVIDUATE DAL CONSIGLIO COMUNALE.

03. LA NOMINA DEL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE E' RISERVATA AL CONSIGLIO COMUNALE.

04. IL REGOLAMENTO DOVRA' DISCIPLINARE L'ESERCIZIO DELLE SEGUENTI ATTRIBUZIONI:

- LE PROCEDURE PER L'ESAME E L'APPROFONDIMENTO DI PROPOSTE DI DELIBERAZIONI LORO ASSEGNATE DAGLI ORGANI DEL COMUNE;
- LE FORME PER L'ESTERNAZIONE DEI PARERI, IN ORDINE A QUELLE INIZIATIVE SULLE QUALI PER DETERMINAZIONE DELL'ORGANO COMPETENTE, OVVERO IN VIRTU' DI PREVISIONE REGOLAMENTARE, SIA RITENUTA OPPORTUNA LA PREVENTIVA CONSULTAZIONE;
- METODI, PROCEDIMENTI E TERMINI PER LO SVOLGIMENTO DI STUDI, INDAGINI, RICERCHE ED ELABORAZIONE DI PROPOSTE.

ART. 13 - I CONSIGLIERI

01. LA POSIZIONE GIURIDICA E LO STATUS DEI CONSIGLIERI SONO REGOLATI DALLA LEGGE; ESSI RAPPRESENTANO L'INTERA COMUNITA' ALLA QUALE COSTANTEMENTE RISPONDONO.

02. LE FUNZIONI DI CONSIGLIERE ANZIANO SONO ESERCITATE DAL PIU' ANZIANO DI ETA'.

03. LE DIMISSIONI DALLA CARICA DI CONSIGLIERE SONO RASSEGNALE AL SINDACO, CHE DEVE INCLUDERLE NELL'ORDINE DEL GIORNO DELLA PRIMA SEDUTA DEL CONSIGLIO.

04. LE DIMISSIONI SONO EFFICACI DALLA LORO PRESENTAZIONE E SONO IRREVOCABILI DALLA PRESA D'ATTO DEL CONSIGLIO.

ART. 14 - DIRITTI E DOVERI DEI CONSIGLIERI

01. LE MODALITA' E LE FORME DEL DIRITTO DI INIZIATIVA E DI CONTROLLO DEL CONSIGLIERE COMUNALE, PREVISTE DALLA LEGGE, SONO DISCIPLINATE DAL REGOLAMENTO.

02. L'ESAME DELLE PROPOSTE DI DELIBERAZIONE E DEGLI EMENDAMENTI, CHE

INCIDONO IN MODO SOSTANZIALE SULLE STESSE, E' SUBORDINATO ALL'ACQUISIZIONE DEI PARERI PREVISTI DALLA LEGGE, IN OSSERVANZA DEL PRINCIPIO DEL GIUSTO PROVVEDIMENTO OVVERO QUELLO PER CUI L'EMANAZIONE DEL PROVVEDIMENTO SIA SUBORDINATA ALLA PREVENTIVA ISTRUTTORIA CORREDATA DAI PARERI TECNICI, CONTABILI E DI LEGITTIMITA' ED ALLA SUCCESSIVA COMUNICAZIONE ALLA GIUNTA E AI CAPIGRUPPO CONSILIARI.

03. CIASCUN CONSIGLIERE E' TENUTO AD ELEGGERE UN DOMICILIO NEL TERRITORIO COMUNALE.

04. PER ASSICURARE LA MASSIMA TRASPARENZA, OGNI CONSIGLIERE DEVE COMUNICARE, SECONDO LE MODALITA' STABILITE NEL REGOLAMENTO, ALL'INIZIO ED ALLA FINE DEL MANDATO, I REDDITI POSSEDUTI.

#### ART. 15 - GRUPPI CONSILIARI

01. I CONSIGLIERI POSSONO COSTITUIRSI IN GRUPPI, SECONDO QUANTO PREVISTE NEL REGOLAMENTO E NE DANNO COMUNICAZIONE AL SEGRETARIO COMUNALE.

02. QUALORA NON SI ESERCITI TALE FACOLTA' O NELLE MORE DELLA DESIGNAZIONE, I CAPIGRUPPO SONO INDIVIDUATI NEI CONSIGLIERI, NON COMPONENTI LA GIUNTA, CHE ABBIANO RIPORTATO IL MAGGIOR NUMERO DI VOTI DI OGNI LISTA.

03. IL REGOLAMENTO PUO' PREVEDERE LA CONFERENZA DEI CAPIGRUPPO E LE RELATIVE ATTRIBUZIONI.

#### CAPO 02

##### ART. 16 - LA GIUNTA COMUNALE

01. LA GIUNTA E' L'ORGANO DI GOVERNO DEL COMUNE.

02. IMPRONTA LA PROPRIA ATTIVITA' AI PRINCIPI DELLA COLLEGIALITA', DELLA TRASPARENZA E DELLA EFFICIENZA.

03. ADOTTA TUTTI GLI ATTI CONCRETI, IDONEI AL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI E DELLE FINALITA' DELL'ENTE NEL QUADRO DEGLI INDIRIZZI GENERALI ED IN ATTUAZIONE DEGLI ATTI FONDAMENTALI APPROVATI DAL CONSIGLIO COMUNALE.

04. ESAMINA COLLEGIALMENTE GLI ARGOMENTI DA PROPORRE AL CONSIGLIO COMUNALE.

##### ART. 17 - ELEZIONI E PREROGATIVE

01. LA GIUNTA E' ELETTA NEI TERMINI E CON LE MODALITA' STABILITE DALLA LEGGE, SULLA BASE DI UN DOCUMENTO PROGRAMMATICO PRESENTATO AL SEGRETARIO COMUNALE, ALMENO CINQUE GIORNI PRIMA DELL'ADUNANZA DEL CONSIGLIO.

02. LE CAUSE DI INELEGGIBILITA' ED INCOMPATIBILITA', LA POSIZIONE GIURIDICA, LO STATUS DEI COMPONENTI, L'ORGANO E GLI ISTITUTI DELLA DECADENZA E DELLA REVOCA SONO DISCIPLINATI DALLA LEGGE.

03. OLTRE AI CASI DI INCOMPATIBILITA' PREVISTI AL COMMA 02, NON POSSONO CONTEMPORANEAMENTE FAR PARTE DELLA GIUNTA GLI ASCENDENTI E I DISCENDENTI, L'ADOTTANTE E L'ADOTTATO, I FRATELLI, I CONIUGI E GLI AFFINI DI PRIMA GRADO.

04. IL SINDACO E GLI ASSESSORI, ESCLUSI I CASI DI DIMISSIONI SINGOLE, RESTANO IN CARICA FINO ALL'INSEDIAMENTO DEI SUCCESSORI.

#### ART. 18 - COMPOSIZIONE

01. LA GIUNTA E' COMPOSTA DAL SINDACO E DA SEI ASSESSORI, DI CUI UNO POTRA' ESSERE SCELTO AL DI FUORI DEI CONSIGLIERI COMUNALI.

02. L'ASSESSORE ESTERNO POTRA' ESSERE NOMINATO TRA I CITTADINI NON CONSIGLIERI, PURCHE' ELEGGIBILE ED IN POSSESSO DI DOCUMENTATI REQUISITI DI PRESTIGIO , PROFESSIONALITA' E COMPETENZA AMMINISTRATIVA.

03. IL SUDDETTO NON DEVE AVER RICOPERTO CARICHE POLITICHE O AMMINISTRATIVE NE' AVER PARTECIPATO A COMPETIZIONI ELETTORALI.

04. GLI ASSESSORI ESTERNI PARTECIPANO AL CONSIGLIO SENZA DIRITTO DI VOTO, PER ILLUSTRARE GLI ARGOMENTI CONCERNENTI LA PROPRIA DELEGA.

#### ART. 19 - FUNZIONAMENTO DELLA GIUNTA

01. LA GIUNTA E' CONVOCATA E PRESIEDUTA DAL SINDACO CHE STABILISCE L'ORDINE DEL GIORNO, TENUTO CONTO DEGLI ARGOMENTI PROPOSTI DAI SINGOLI ASSESSORI.

02. LE MODALITA' DI CONVOCAZIONE E FUNZIONAMENTO SONO STABILITE DALLA GIUNTA STESSA.

#### ART. 20 - ATTRIBUZIONI

01. ALLA GIUNTA COMUNALE COMPETE L'ADOZIONE DI TUTTI GLI ATTI DI AMMINISTRAZIONE E DI GESTIONE A CONTENUTO GENERALE, NONCHE' DI TUTTI GLI ATTI CHE PER LORO NATURA DEBONO ESSERE ADOTTATI DA ORGANO COLLEGIALE E NON RIENTRANO NELLA COMPETENZA ESCLUSIVA DEL CONSIGLIO.

02. LA GIUNTA SVOLGE LE FUNZIONI DI PROPRIA COMPETENZA CON PROVVEDIMENTI DELIBERATIVI GENERALI CON I QUALI SI INDICA LO SCOPO E GLI OBIETTIVI PERSEGUITI, I MEZZI IDONEI E I CRITERI CUI DOVRANNO ATTENERSI GLI ALTRI UFFICI NELL'ESERCIZIO DELLE PROPRIE COMPETENZE GESTIONALI ED ESECUTIVE LORO ATTRIBUITE DALLA LEGGE E DALLO STATUTO.

03. LA GIUNTA, IN PARTICOLARE, NELL'ESERCIZIO DI ATTRIBUZIONI DI GOVERNO:

A) PROPONE AL CONSIGLIO I REGOLAMENTI;

B) APPROVA PROGETTI, PROGRAMMI ESECUTIVI, DISEGNI ATTUATIVI DEI PROGRAMMI E TUTTI I PROVVEDIMENTI CHE COMPORTANO IMPEGNI DI SPESA SUGLI STANZIAMENTI DI BILANCIO, CHE NON SIANO ATTRIBUITI AL SINDACO O AL SEGRETARIO;

C) ELABORA LINEE DI INDIRIZZO E PREDISPONE DISEGNI E PROPOSTE DI PROVVEDIMENTI DA SOTTOPORRE ALLE DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO;

D) ASSUME ATTIVITA' DI INIZIATIVA, DI IMPULSO E DI RACCORDO CON GLI ORGANI DI PARTECIPAZIONE;

E) DEFINISCE CONDIZIONI PER ACCORDI ED APPROVA CONVENZIONI CON SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI, CONCERNENTI OPERE, SERVIZI ED IN MATERIA URBANISTICA, FATTE SALVE LE COMPETENZE CONSILIARI;

F) ELABORA E PROPONE AL CONSIGLIO CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLE

TARIFFE;

- G) NOMINA COMMISSIONI PER LE SELEZIONI PUBBLICHE E RISERVATE;
- H) ADOTTA PROVVEDIMENTI DI ASSUNZIONE E CESSAZIONE, SU PARERE DELL'APPOSITA COMMISSIONE, QUELLI DISCIPLINARI E DI SOSPENSIONE DALLE FUNZIONI DEL PERSONALE COMUNALE, NON RISERVATI AD ALTRI ORGANI;
- I) PROPONE AL CONSIGLIO CRITERI GENERALI PER LA CONCESSIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI E VANTAGGI ECONOMICI DI QUALUNQUE GENERE AD ENTI E PERSONE;
- L) DISPONE L'ACCETTAZIONE O IL RIFIUTO DI LASCITI E DONAZIONI;
- M) AUTORIZZA IL SINDACO A STARE IN GIUDIZIO COME ATTORE O CONVENUTO ED APPROVA TRANSAZIONI;
- N) FISSA LA DATA DI CONVOCAZIONE DEI COMIZI PER I REFERENDUM CONSULTIVI E COSTITUISCE L'UFFICIO COMUNALE PER LE ELEZIONI, CUI E' RIMESSO L'ACCERTAMENTO DELLA REGOLARITA' DEL PROCEDIMENTO;
- O) ESERCITA, PREVIA DETERMINAZIONE DEI COSTI ED INDIVIDUAZIONE DEI MEZZI, FUNZIONI DELEGATE DALLA PROVINCIA, REGIONE E STATO QUANDO NON ESPRESSAMENTE ATTRIBUITE DALLA LEGGE O DALLO STATUTO AD ALTRO ORGANO;
- P) APPROVA GLI ACCORDI DI CONTRATTAZIONE DECENTRATA, FATTA SALVA LA MATERIA RISERVATA ALLA COMPETENZA NORMATIVA DEL CONSIGLIO;
- Q) RIFERISCE ANNUALMENTE AL CONSIGLIO SULLE PROPRIE ATTIVITA' E SULL'ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI.

04. LA GIUNTA, ALTRESI', NELL'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI ATTRIBUZIONI ORGANIZZATORIE:

- A) DECIDE IN ORDINE A CONTROVERSIE DI COMPETENZE FUNZIONALI CHE SORGESSERO TRA GLI ORGANI GESTIONALI DELL'ENTE;
- B) FISSA, AI SENSI DEL REGOLAMENTO E DEGLI ACCORDI DECENTRATI, I PARAMETRI, GLI STANDARDS ED I CARICHI FUNZIONALI DI LAVORO PER MISURARE LA PRODUTTIVITA' DELL'APPARATO, SENTITO IL SEGRETARIO COMUNALE;
- C) DETERMINA I MISURATORI ED I MODELLI DI RILEVAZIONE DEL CONTROLLO INTERNO DI GESTIONE, SE DELIBERATO DAL CONSIGLIO, SENTITO IL REVISORE DEL CONTO.

ART. 21 - DELIBERAZIONI DEGLI ORGANI COLLEGIALI

01. GLI ORGANI COLLEGIALI, IN PRIMA CONVOCAZIONE, DELIBERANO VALIDAMENTE CON L'INTERVENTO DELLA META' DEI COMPONENTI ASSEGNATI ED A MAGGIORANZA DEI VOTI FAVOREVOLI SUI CONTRARI SALVO MAGGIORANZE SPECIALI PREVISTE ESPRESSAMENTE DALLE LEGGI E DALLO STATUTO.

02. TUTTE LE DELIBERAZIONI SONO ASSUNTE, DI REGOLA, CON VOTAZIONE PALESE. SONO DA ASSUMERE A SCRUTINIO SEGRETO LE DELIBERAZIONI CONCERNENTI PERSONE, QUANDO VENGA ESERCITATA, UNA FACOLTA' DISCREZIONALE FONDATA SULL'APPREZZAMENTO DELLE QUALITA' SOGGETTIVE DI

UNA PERSONA O SULLA VALUTAZIONE DELL'AZIONE DA QUESTI SVOLTA.

03. LE SEDUTE DEL CONSIGLIO SONO PUBBLICHE.

04. NEL CASO IN CUI DEBBANO ESSERE FORMULATE VALUTAZIONI ED APPREZZAMENTI SU PERSONE, IL PRESIDENTE DISPONE LA TRATTAZIONE DELL'ARGOMENTO A PORTE CHIUSE.

05. L'ISTRUTTORIA E LA DOCUMENTAZIONE DELLE PROPOSTE DI DELIBERAZIONE,

IL DEPOSITO DEGLI ATTI E LA VERBALIZZAZIONE DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO E DELLA GIUNTA SONO CURATE DAL SEGRETARIO COMUNALE, SECONDO LE MODALITA' E I TERMINI STABILITI DAL REGOLAMENTO.

06. IL SEGRETARIO COMUNALE NON PARTECIPA ALLE SEDUTE, QUANDO SI TROVA IN UNO DEI CASI DI INCOMPATIBILITA'. IN TALI CASI E' SOSTITUITO IN VIA TEMPORANEA DA UN COMPONENTE DEL COLLEGIO, NOMINATO DAL PRESIDENTE.

07. I VERBALI DELLE SEDUTE SONO FIRMATI DAL PRESIDENTE, DAL SEGRETARIO E DAL COMPONENTE PIU' ANZIANO DI ETA' FRA I PRESENTI.

### CAPO 03 - IL SINDACO

#### ART. 22 - ATTRIBUZIONI DEL SINDACO NEI SERVIZI DI COMPETENZA STATALE

01. IL SINDACO QUALE UFFICIALE DI GOVERNO, SOVRINTENDE ALLE ATTIVITA' INDICATE NELL' ARTT. 38 , COMMA 01 , DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 , N. 142 ALLE QUALI PROVVEDONO GLI UFFICI E SERVIZI COMPONENTI NELL' AMBITO DELLA RISPETTIVA RESPONSABILITA'.

02. EMANA ATTI E PROVVEDIMENTI IN MATERIA DI CIRCOLAZIONE STRADALE, SENTITA LA GIUNTA.

03. ADOTTA, CON ATTO MOTIVATO E NEL RISPETTO DEI PRINCIPI GENERALI DELL' ORDINAMENTO GIURIDICO, SU PROPOSTA SCRITTA DEGLI UFFICI COMPETENTI, PROVVEDIMENTI CONTINGIBILI ED URGENTI IN MATERIA DI SANITA' E IGIENE, EDILIZIA E POLIZIA LOCALE, AL FINE DI PREVENIRE ED ELIMINARE I GRAVI PERICOLI CHE MINACCIANO L' INCOLUMITA' DEI CITTADINI E DELLE CITTADINE.

04. SE L' ORDINANZA ADOTTATA E' RIVOLTA A PERSONE DETERMINATE E QUESTE NON OTTEMPERINO ALL' ORDINE IMPARTITO, IL SINDACO PROVVEDE D' UFFICIO A SPESE DEGLI INTERESSATI E SENZA PREGIUDIZIO DEI REATI IN CUI FOSSERO INCORSI.

#### ART. 23 - RUOLO E FUNZIONI

01. IL SINDACO E' IL CAPO DEL GOVERNO LOCALE ED IN TALE VESTE ESERCITA FUNZIONI DI RAPPRESENTANZA, DI PRESIDENZA, DI SOVRAINTENDENZA E DI AMMINISTRAZIONE.

02. HA COMPETENZA E POTERI DI INDIRIZZO, DI VIGILANZA E DI CONTROLLO DELL' ATTIVITA' DEGLI ASSESSORI E DELLE STRUTTURE GESTIONALI ESECUTIVE.

03. LA LEGGE DISCIPLINA LE MODALITA' PER L' ELEZIONE, I CASI DI INCOMPATIBILITA' E DI INELEGGIBILITA' ALL' UFFICIO DI SINDACO, IL SUO STATUS E LE CAUSE DI CESSAZIONE DALLA CARICA.

04. AL SINDACO, OLTRE ALLE COMPETENZE DI LEGGE, SONO ASSEGNATE DAL PRESENTE STATUTO E DAI REGOLAMENTI ATTRIBUZIONI QUALI ORGANO DI AMMINISTRAZIONE, DI VIGILANZA E POTERI DI AUTORGANIZZAZIONE NELLE COMPETENZE CONNESSE ALL' UFFICIO.

#### ART. 24 - ATTRIBUZIONI DI AMMINISTRAZIONE

01. IL SINDACO:

- HA LA RAPPRESENTANZA GENERALE DELL' ENTE;

- HA LA DIREZIONE UNITARIA E IL COORDINAMENTO DELL'ATTIVITA' POLITICO-AMMINISTRATIVA DEL COMUNE;
- COORDINA L'ATTIVITA' DEI SINGOLI ASSESSORI;
- PUO' SOSPENDERE L'ADOZIONE DI ATTI SPECIFICI CONCERNENTI L'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA DEI SINGOLI ASSESSORI PER SOTTOPORLI ALL'ESAME DELLA GIUNTA;
- IMPARTISCE DIRETTIVE AL SEGRETARIO COMUNALE IN ORDINE AGLI INDIRIZZI FUNZIONALI E DI VIGILANZA SULL'INTERA GESTIONE AMMINISTRATIVA DI TUTTI GLI UFFICI E SERVIZI;
- HA FACOLTA' DI DELEGA;
- PROMUOVE ED ASSUME INIZIATIVE PER CONCLUDERE ACCORDI DI PROGRAMMA CON TUTTI I SOGGETTI PREVISTI DALLA LEGGE, IN OTTEMPERANZA AGLI INDIRIZZI ESPRESSI DAL CONSIGLIO COMUNALE E SENTITA LA GIUNTA MUNICIPALE;
- PUO' CONCLUDERE ACCORDI CON I SOGGETTI INTERESSATI AL FINE DI DETERMINARE IL CONTENUTO DISCREZIONALE DEL PROVVEDIMENTO FINALE;
- INDICE I COMIZI PER I REFERENDUM CONSULTIVI;
- ADOTTA ORDINANZE ORDINARIE;
- RILASCIA LE AUTORIZZAZIONI COMMERCIALI, DI POLIZIA AMMINISTRATIVA, NONCHE' LE AUTORIZZAZIONI E LE CONCESSIONI EDILIZIE;
- EMETTE PROVVEDIMENTI IN MATERIA DI OCCUPAZIONE D'URGENZA, ESPROPRI CHE LA LEGGE GENERICAMENTE ASSEGNA ALLA COMPETENZA DEL COMUNE;
- ASSEGNA GLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA, SENTITA LA GIUNTA;
- APPROVA I RUOLI DEI TRIBUTI, DEI CANONI E DELLE ENTRATE COMUNALI;
- ADOTTA I PROVVEDIMENTI CONCERNENTI IL PERSONALE NON ASSEGNATI DALLA LEGGE E DAL REGOLAMENTO ALLE ATTRIBUZIONI DELLA GIUNTA E DEL SEGRETARIO COMUNALE; DETERMINA GLI ORARI DI APERTURA AL PUBBLICO DEI SERVIZI E DEGLI ESERCIZI COMUNALI SENTITA LA GIUNTA E LE ISTANZE DI PARTECIPAZIONE;
- FA PERVENIRE ALL'UFFICIO DEL SEGRETARIO COMUNALE L'ATTO DI DIMISSIONI PERCHE' IL CONSIGLIO COMUNALE PRENDA ATTO DELLA DECADENZA DELLA GIUNTA;
- STIPULA, IN RAPPRESENTANZA DELL'ENTE, I CONTRATTI GIA' CONCLUSI QUANDO MANCHI NEL COMUNE UNA FIGURA "DIRETTIVA" AUSILIARIA DEL SEGRETARIO "ROGANTE".

## ART. 25 - ATTRIBUZIONI DI VIGILANZA

### 01. IL SINDACO:

- ACQUISISCE DIRETTAMENTE PRESSO TUTTI GLI UFFICI E SERVIZI INFORMAZIONI ED ATTI ANCHE RISERVATI;
- PROMUOVE DIRETTAMENTE O AVVALENDOSI DEL SEGRETARIO COMUNALE. INDAGINI E VERIFICHE AMMINISTRATIVE SULL'INTERA ATTIVITA' DEL COMUNE;
- COMPIE GLI ATTI CONSERVATIVI DEI DIRITTI DEL COMUNE;
- PUO' DISPORRE L'ACQUISIZIONE DI ATTI, DOCUMENTI ED INFORMAZIONI PRESSO LE AZIENDE SPECIALI, LE ISTITUZIONI E LE SOCIETA' PER AZIONI, APPARTENENTI ALL'ENTE, TRAMITE I RAPPRESENTANTI LEGALI DELLE STESSE E NE INFORMA IL CONSIGLIO COMUNALE;

- COLLABORA CON IL REVISORE DEI CONTI DEL COMUNE PER DEFINIRE LE MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLE SUE FUNZIONI NEI CONFRONTI DELLE ISTITUZIONI;
- PROMUOVE ED ASSUME INIZIATIVE ATTE AD ASSICURARE CHE UFFICI, SERVIZI, AZIENDE SPECIALI, ISTITUZIONI E SOCIETA' APPARTENENTI AL COMUNE, SVOLGANO LA LORO ATTIVITA' SECONDO GLI OBIETTIVI INDICATI DAL CONSIGLIO ED IN COERENZA CON GLI INDIRIZZI ATTUATIVI ESPRESSI DALLA GIUNTA.

## ART. 26 - ATTRIBUZIONI DI ORGANIZZAZIONE

### 01. IL SINDACO:

- STABILISCE GLI ARGOMENTI ALL'ORDINE DEL GIORNO DELLE SEDUTE E DISPONE LA CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE E LO PRESIEDE AI SENSI DEL REGOLAMENTO. QUANDO LA RICHIESTA E' FORMULATA DA 1/5 DEI CONSIGLIERI PROVVEDE ALLA CONVOCAZIONE, SENTITA LA GIUNTA COMUNALE;
- CONVOCA E PRESIEDE LA CONFERENZA DEI CAPIGRUPPO CONSILIARI, SECONDO LA DISCIPLINA REGOLAMENTARE;
- ESERCITA I POTERI DI POLIZIA NELLE ADUNANZE CONSILIARI E NEGLI ORGANISMI PUBBLICI DI PARTECIPAZIONE POPOLARE, DAL SINDACO PRESIEDUTE, NEI LIMITI PREVISTI DALLA LEGGE;
- PROPONE ARGOMENTI DA TRATTARE E DISPONE CON ATTO FORMALE (O INFORMALE) LA CONVOCAZIONE DELLA GIUNTA E LA PRESIEDE;
- HA IL POTERE DI DELEGA GENERALE O PARZIALE DELLE SUE COMPETENZE ED ATTRIBUZIONI AD UNO O PIU' ASSESSORI;
- DELEGA LA SOTTOSCRIZIONE DI PARTICOLARI SPECIFICI ATTI NON RIENTRANTI NELLE ATTRIBUZIONI DELEGATE AD ASSESSORI AL SEGRETARIO COMUNALE;
- RICEVE LE INTERROGAZIONI E LE MOZIONI DA SOTTOPORRE AL CONSIGLIO.

## ART. 27 - IL VICE SINDACO

01. IL VICE SINDACO E' L'ASSESSORE CHE RICEVE DAL SINDACO DELEGA GENERALE PER L'ESERCIZIO DI TUTTE LE SUE FUNZIONI IN CASO DI ASSENZA O IMPEDIMENTO: VIENE DESIGNATO A TALE FUNZIONE NEL DOCUMENTO PROGRAMMATICO.

02. GLI ASSESSORI, IN CASO DI ASSENZA OD IMPEDIMENTO DEL VICE SINDACO, ESERCITANO LE FUNZIONI SOSTITUTIVE DEL SINDACO SECONDO L'ORDINE DI ANZIANITA', DATO DALL'ETA'.

03. DELLE DELEGHE RILASCIATE AL VICE SINDACO ED AGLI ASSESSORI DEVE ESSERE FATTA COMUNICAZIONE AL CONSIGLIO ED AGLI ORGANI PREVISTI DALLA LEGGE.

## TITOLO 02

### GLI ORGANI BUROCRATICI

#### CAPO 01

## ART. 28 - ORDINAMENTO UFFICI E PERSONALE

### 01. IL COMUNE DISCIPLINA CON APPOSITI REGOLAMENTI:

A) IL REGOLAMENTO ORGANICO DEL PERSONALE E LA RELATIVA DOTAZIONE

ORGANICA;

B) L'ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI IN BASE AI CRITERI DI AUTONOMIA, FUNZIONALITA' ED ECONOMICITA' DELLA GESTIONE E SECONDO PRINCIPI DI PROFESSIONALITA' E RESPONSABILITA', ED ENTRO I LIMITI DI CLASSIFICAZIONE DELL'ENTE STABILITI DA LEGGI E REGOLAMENTI VIGENTI.

02. I REGOLAMENTI DI CUI AI PUNTI A) E B) DISCIPLINANO ALTRESI' L'ATTRIBUZIONE AI DIRIGENTI ED AI FUNZIONARI DIRETTIVI TITOLARI DI COMPETENZA IN UNITA' ORGANIZZATIVE O AMMINISTRATIVE, DI RESPONSABILITA' GESTIONALI PER L'ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI FISSATI DAGLI ORGANI DELL'ENTE E STABILISCONO LE MODALITA' DELL'ATTIVITA' DI COORDINAMENTO TRA IL SEGRETARIO COMUNALE E GLI STESSI.

03. E' ISTITUITA LA COMMISSIONE DI DISCIPLINA COMPOSTA DAL SINDACO O DA UN SUO DELEGATO, CHE LA PRESIEDE, DAL SEGRETARIO DELL'ENTE E DA UN DIPENDENTE DESIGNATO DALL'ASSEMBLEA DEL PERSONALE.

ART. 29 - I DIRIGENTI

01. SPETTA AI DIRIGENTI ED AI FUNZIONARI DIRETTIVI RESPONSABILI LA DIREZIONE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI SECONDO I CRITERI E LE NORME DETTATE DAI REGOLAMENTI CHE SI UNIFORMANO AL PRINCIPIO PER CUI I POTERI DI INDIRIZZO E DI CONTROLLO SPETTANO AGLI ORGANI ELETTIVI MENTRE LA GESTIONE AMMINISTRATIVA E' ATTRIBUITA AI DIRIGENTI E AGLI ALTRI FUNZIONARI DIRETTIVI RESPONSABILI.

02. SPETTANO AI DIRIGENTI ED AI FUNZIONARI DIRETTIVI RESPONSABILI TUTTI I COMPITI COMPRESA L'ADOZIONE DI ATTI, CHE IMPEGNANO L'AMMINISTRAZIONE VERSO L'ESTERNO, E CHE LE LEGGI ED IL PRESENTE STATUTO ESPRESSAMENTE NON RISERVINO AGLI ORGANI DI GOVERNO DELL'ENTE.

03. SPETTANO AD ESSI, SECONDO MODALITA' STABILITE DAL REGOLAMENTO, LA RESPONSABILITA' SULLE PROCEDURE D'APPALTO E DI CONCORSO, LA STIPULAZIONE DEI CONTRATTI.

04. I DIRIGENTI ED I FUNZIONARI DIRETTIVI SONO DIRETTAMENTE RESPONSABILI, IN RELAZIONE AGLI OBIETTIVI DELL'ENTE, DELLA CORRETTEZZA AMMINISTRATIVA E DELL'EFFICIENZA DELLA GESTIONE.

05. LE COPERTURE DEI POSTI DI RESPONSABILI DEI SERVIZI O DEGLI UFFICI, DI QUALIFICHE DIRIGENZIALI O DI ALTRA SPECIALIZZAZIONE, PUO' AVVENIRE MEDIANTE CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO E DI DIRITTO PUBBLICO, ECCEZIONALMENTE E CON DELIBERA MOTIVATA, DI DIRITTO PRIVATO, FERMI RESTANDO I REQUISITI RICHIESTI DALLA QUALIFICA DA RICOPRIRE.

06. PER OBIETTIVI DETERMINATI E PER MOTIVATE ESIGENZE, CON CONVENZIONI A TERMINE, IL REGOLAMENTO PUO' PREVEDERE COLLABORAZIONE ESTERNA AD ALTO CONTENUTO DI PROFESSIONALITA' DI CUI ALL' ARTT. 2229 DEL C.C. OPPURE DI ALTRO VALORE IN BASE ALL' ARTT. 2222 C.C. .

CAPO 02

IL SEGRETARIO COMUNALE

ART. 30 - ATTRIBUZIONI GESTIONALI

01. IL SEGRETARIO COMUNALE E' UN FUNZIONARIO STATALE ISCRITTO ALL'ALBO DEI SEGRETARI COMUNALI.

02. AL SEGRETARIO COMUNALE COMPETE L'ADOZIONE DI ATTI DI GESTIONE, ANCHE CON RILEVANZA ESTERNA, CHE NON COMPORTANO ATTIVITA' DELIBERATIVE E CHE NON SIANO ESPRESSAMENTE ATTRIBUITI DALLO STATO AD ORGANI ELETTIVI, NONCHE' DEGLI ATTI CHE SONO ESPRESSIONE DI DISCREZIONALITA' TECNICA.

03. IN PARTICOLARE IL SEGRETARIO ADOTTA I SEGUENTI ATTI:

- A) PREDISPOSIZIONE DI PROGRAMMI DI ATTUAZIONE, RELAZIONI, PROGETTAZIONI DI CARATTERE ORGANIZZATIVO, SULLA BASE DI DIRETTIVE RICEVUTE DAGLI ORGANI ELETTIVI;
- B) ORGANIZZAZIONE DEL PERSONALE E DELLE RISORSE FINANZIARIE E STRUMENTALI MESSE A DISPOSIZIONE DEGLI ORGANI ELETTIVI PER LA REALIZZAZIONE DEGLI OBIETTIVI E DEI PROGRAMMI FISSATI DA QUESTI ORGANI;
- C) ORDINAZIONE DI BENI E SERVIZI NEI LIMITI DEGLI IMPEGNI E DEI CRITERI ADOTTATI CON DELIBERAZIONI DI GIUNTA;
- D) LIQUIDAZIONE DI SPESE REGOLARMENTE ORDINATE;
- E) PRESIDENZA DELLE COMMISSIONI DI GARA E DI CONCORSO CON L'ASSISTENZA DI UN UFFICIALE VERBALIZZANTE E CON L'OSSERVANZA DEI CRITERI E PRINCIPI PROCEDIMENTALI IN MATERIA, FISSATI DALLA NORMATIVA REGOLAMENTARE DELL'ENTE;
- F) ADOZIONE E SOTTOSCRIZIONE DI TUTTI GLI ATTI ED I PROVVEDIMENTI, ANCHE DI RILEVANZA ESTERNA, PER I QUALI GLI SIA STATA ATTRIBUITA COMPETENZA;
- G) VERIFICA DI TUTTA LA FASE ISTRUTTORIA DEI PROVVEDIMENTI ED EMANAZIONE DI TUTTI GLI ATTI ED I PROVVEDIMENTI ANCHE ESTERNI, CONSEGUENTI E NECESSARI PER L'ESECUZIONE DELLE DELIBERAZIONI;
- H) VERIFICA DELL'EFFICACIA E DELL'EFFICIENZA DELL'ATTIVITA' DEGLI UFFICI E DEL PERSONALE AD ESSI PREPOSTO;
- I) LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI E DELLE INDENNITA' AL PERSONALE, OVE SIANO GIA' PREDETERMINATI PER LEGGE O PER REGOLAMENTO;
- L) SOTTOSCRIZIONE DEI MANDATI DI PAGAMENTO E REVERSALI D'INCASSO.

ART. 31 - ATTRIBUZIONI CONSULTIVE

01. IL SEGRETARIO COMUNALE PARTECIPA, SE RICHIESTO, A COMMISSIONI DI STUDIO E DI LAVORO INTERNE ALL'ENTE, CON L'AUTORIZZAZIONE DELLA GIUNTA, A QUELLE ESTERNE.

02. SE RICHIESTO, FORMULA PARERI ED ESPRIME VALUTAZIONI DI ORDINE TECNICO E GIURIDICO AL CONSIGLIO, ALLA GIUNTA, AL SINDACO, AGLI ASSESSORI ED AI SINGOLI CONSIGLIERI.

03. ESPLICITA E SOTTOSCRIVE I PARERI PREVISTI DALLA LEGGE SULLE PROPOSTE DI PROVVEDIMENTI DELIBERATIVI.

ART. 32 - ATTRIBUZIONI DI SOVRINTENDENZA, DIREZIONE, COORDINAMENTO

01. IL SEGRETARIO COMUNALE ESERCITA FUNZIONI D'IMPULSO, COORDINAMENTO, DIREZIONE E CONTROLLO NEI CONFRONTI DEGLI UFFICI E DEL PERSONALE.

02. AUTORIZZA LE MISSIONI, LE PRESTAZIONI STRAORDINARIE, I CONGEDI ED I PERMESSI DEL PERSONALE, CON L'OSSERVANZA DELLE NORME VIGENTI E DEL REGOLAMENTO.

03. ADOTTA PROVVEDIMENTI DI MOBILITA' INTERNA CON L'OSSERVANZA DELLE MODALITA' PREVISTE NEGLI ACCORDI IN MATERIA.

04. ESERCITA IL POTERE SOSTITUTIVO NEI CASI DI ACCERTATA INEFFICIENZA. SOLLEVA CONTESTAZIONI DI ADDEBITI, PROPONE PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI ED ADOTTA LE SANZIONI DEL RICHIAMO SCRITTO E DELLA CENSURA NEI CONFRONTI DEL PERSONALE, CON L'OSSERVANZA DELLE NORME REGOLAMENTARI.

#### ART. 33 - ATTRIBUZIONI DI LEGALITA' E GARANZIA

01. IL SEGRETARIO PARTECIPA ALLE SEDUTE DEGLI ORGANI COLLEGIALI, DELLE COMMISSIONI E DEGLI ALTRI ORGANISMI. CURA ALTRESI' LA VERBALIZZAZIONE, CON FACOLTA' DI DELEGA.

02. RICEVE DAI CONSIGLIERI LE RICHIESTE DI TRASMISSIONE DELLE DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA SOGGETTE A CONTROLLO EVENTUALE.

03. PRESIEDE L'UFFICIO COMUNALE PER LE ELEZIONI IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI ELETTORALI E DEI REFERENDUM.

04. RICEVE L'ATTO DI DIMISSIONE DEL SINDACO, LE PROPOSTE DI REVOCA E LA MOZIONE DI SFIDUCIA COSTRUTTIVA.

05. CURA LA TRASMISSIONE DEGLI ATTI DELIBERATIVI AL COMITATO REGIONALE DI CONTROLLO ED ATTESTA, SU DICHIARAZIONE DEL MESSO COMUNALE, L'AVVENUTA PUBBLICAZIONE ALL'ALBO E L'ESECUTIVITA' DI PROVVEDIMENTI ED ATTI DELL'ENTE.

#### ART. 34 - IL VICE SEGRETARIO

01. E' ISTITUITA LA FIGURA PROFESSIONALE DEL VICE SEGRETARIO COMUNALE PER LO SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI VICARIE DEL SEGRETARIO, PER COADIUVARLO E SOSTITUIRLO NEI CASI DI VACANZA O IMPEDIMENTO.

02. SPETTANO AL VICE SEGRETARIO OLTRE I COMPITI DI CUI AL COMMA 01 DEL PRESENTE ARTICOLO QUELLI DI DIREZIONE E TITOLARITA' DI UNA STRUTTURA ORGANIZZATIVA DI MASSIMA DIMENSIONE, DEFINITA CON L'ORDINAMENTO DEGLI UFFICI, ED ATTINENTE ALLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE-ISTITUZIONALI DEGLI ORGANI COLLEGIALI E DEGLI AFFARI GENERALI.

#### CAPO 03

##### UFFICI

#### ART. 35 - PRINCIPI STRUTTURALI E ORGANIZZATIVI

01. L'AMMINISTRAZIONE DEL COMUNE SI ATTUA MEDIANTE UN'ATTIVITA' PER OBIETTIVI E DEVE ESSERE INFORMATA AI SEGUENTI PRINCIPI:

A) ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO NON PIU' PER SINGOLI ATTI, BENSÌ PER PROGETTI-OBIETTIVO E PER PROGRAMMI;

B) ANALISI ED INDIVIDUAZIONE DELLE PRODUTTIVITA' E DEI CARICHI FUNZIONALI DI LAVORO E DEL GRADO DI EFFICACIA DELL'ATTIVITA' SVOLTA DA CIASCUN ELEMENTO DELL'APPARATO;

C) INDIVIDUAZIONE DI RESPONSABILITA' STRETTAMENTE COLLEGATA ALL'AMBITO DI AUTONOMIA DECISIONALE DEI SOGGETTI;

D) SUPERAMENTO DELLA SEPARAZIONE RIGIDA DELLE COMPETENZE NELLA DIVISIONE DEL LAVORO E MASSIMA FLESSIBILITA' DELLE STRUTTURE DEL PERSONALE.

02. IL REGOLAMENTO INDIVIDUA FORME E MODALITA' DI ORGANIZZAZIONE E DI GESTIONE DELLA STRUTTURA INTERNA.

#### ART. 36 - STRUTTURA

01. L'ORGANIZZAZIONE STRUTTURALE, DIRETTA A CONSEGUIRE I FINI ISTITUZIONALI DELL'ENTE SECONDO LE NORME DEL REGOLAMENTO, E' ARTICOLATA IN UFFICI ANCHE APPARTENENTI AD AREE DIVERSE, COLLEGATI FUNZIONALMENTE AL FINE DI CONSEGUIRE GLI OBIETTIVI ASSEGNATI.

#### ART. 37 - PERSONALE

01. IL COMUNE PROMUOVE E REALIZZA IL MIGLIORAMENTO DELLE PRESTAZIONI DEL PERSONALE ATTRAVERSO L'AMMODERNAMENTO DELLE STRUTTURE, LA FORMAZIONE, LA QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE E LA RESPONSABILIZZAZIONE DEI DIPENDENTI.

02. LA DISCIPLINA DEL PERSONALE E' RISERVATA AGLI ATTI NORMATIVI DELL'ENTE CHE DANNO ESECUZIONE ALLE LEGGI ED ALLO STATUTO.

03. IL REGOLAMENTO DELLO STATO GIURIDICO ED ECONOMICO DEL PERSONALE DISCIPLINA IN PARTICOLARE:

- A) STRUTTURA ORGANIZZATIVO-FUNZIONALE;
- B) DOTAZIONE ORGANICA;
- C) MODALITA' DI ASSUNZIONE E CESSAZIONE DAL SERVIZIO;
- D) DIRITTI, DOVERI E SANZIONI;
- E) MODALITA' ORGANIZZATIVE DELLA COMMISSIONE DI DISCIPLINA;
- F) TRATTAMENTO ECONOMICO.

### TITOLO 03

#### SERVIZI PUBBLICI LOCALI

##### CAPO 01

#### ART. 38 - FORME DI GESTIONE

01. IL COMUNE, NELL'AMBITO DELLE PROPRIE COMPETENZE, PROVVEDE ALLA GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI, CHE ABBIANO PER OGGETTO LA PRODUZIONE DI BENI E L'ATTIVITA' RIVOLTA A REALIZZARE FINI SOCIALI E A PROMUOVERE LO SVILUPPO ECONOMICO E CIVILE DELLA COMUNITA' LOCALE.

02. I SERVIZI RISERVATI IN VIA ESCLUSIVA AL COMUNE SONO STABILITI DALLA LEGGE.

03. IL COMUNE PUO' GESTIRE I SERVIZI PUBBLICI IN ECONOMIA, IN CONCESSIONE A TERZI, A MEZZO DI AZIENDA SPECIALE, A MEZZO DI ISTITUZIONE, A MEZZO DI SOCIETA' DI CAPITALI.

04. PER LA GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI IL COMUNE PREVEDE APPOSITI REGOLAMENTI.

##### CAPO 02

#### ART. 39 - GESTIONE IN ECONOMIA

01. IL COMUNE GESTISCE IN ECONOMIA I SERVIZI CHE PER LE LORO MODESTE DIMENSIONI E PER LE LORO CARATTERISTICHE NON RENDONO OPPORTUNA LA COSTITUZIONE DI UN'ISTITUZIONE O DI UNA AZIENDA SPECIALE.

02. CON APPOSITE NORME DI NATURA REGOLAMENTARE IL CONSIGLIO COMUNALE STABILISCE I CRITERI PER LA GESTIONE IN ECONOMIA DEI SERVIZI, FISSANDO GLI ORARI PER LA PIU' UTILE FRUIZIONE DEGLI STESSI DA PARTE DEI CITTADINI E DELLE CITTADINE E LE MODALITA' PER IL CONTENIMENTO DEI COSTI, PER IL CONSEGUIMENTO DI LIVELLI QUALITATIVAMENTE PIU' ELEVATI DI PRESTAZIONI, PER LA DETERMINAZIONE DEI CORRISPETTIVI DEGLI UTENTI E DEI COSTI SOCIALI ASSUNTI DAL COMUNE.

#### ART. 40 - LA CONCESSIONE A TERZI

01. IL CONSIGLIO COMUNALE, QUANDO SUSSISTONO MOTIVAZIONI TECNICHE, ECONOMICHE E DI OPPORTUNITA' SOCIALE, PUO' AFFIDARE LA GESTIONE DEI PUBBLICI SERVIZI IN CONCESSIONE A TERZI.

02. LA CONCESSIONE E' REGOLATA DA CONDIZIONI CHE DEVONO GARANTIRE L'ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO A LIVELLI QUALITATIVI CORRISPONDENTI ALLE ESIGENZE DEI CITTADINI E DELLE CITTADINE UTENTI, LA RAZIONALITA' ECONOMICA DELLA GESTIONE CON I CONSEGUENTI EFFETTI SUI COSTI SOSTENUTI DAL COMUNE E DALL'UTENZA E LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERESSI PUBBLICI GENERALI.

03. IL CONFERIMENTO DELLA CONCESSIONE DEI SERVIZI AVVIENE, DI REGOLA, PROVVEDENDO ALLA SCELTA DEL CONTRAENTE ATTRAVERSO PROCEDURE DI GARA STABILITE DAL CONSIGLIO COMUNALE IN CONFORMITA' A QUANTO PREVISTO DALLA LEGGE E DAL REGOLAMENTO, CON CRITERI CHE ASSICURINO LA PARTECIPAZIONE ALLA STESSA DI UNA PLURALITA' DI SOGGETTI DOTATI DI COMPROVATI REQUISITI DI PROFESSIONALITA' E CORRETTEZZA, TALI DA GARANTIRE IL CONSEGUIMENTO DELLE CONDIZIONI PIU' FAVOREVOLI PER L'ENTE.

#### ART. 41 - LA SOCIETA' PER AZIONI

01. PER LA GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI COMUNALI DI RILEVANTE IMPORTANZA E CONSISTENZA CHE RICHIEDONO INVESTIMENTI ED ORGANIZZAZIONE IMPRENDITORIALE O CHE SONO UTILIZZATI IN MISURA NOTEVOLE DI SETTORI DI ATTIVITA' ECONOMICHE, IL CONSIGLIO COMUNALE PUO' PROMUOVERE LA COSTITUZIONE DI SOCIETA PER AZIONI A PREVALENTE CAPITALE PUBBLICO LOCALE, CON LA PARTECIPAZIONE DI ALTRI SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI.

02. NELLE SOCIETA' DI CUI AL COMMA 01 DEL PRESENTE ARTICOLO LA PREVALENZA DEL CAPITALE PUBBLICO LOCALE E REALIZZATA MEDIANTE L'ATTRIBUZIONE DELLA MAGGIORANZA DELLE AZIONI A QUESTO COMUNE E, OVE I SERVIZI DA GESTIRE ABBIANO INTERESSE PLURICOMUNALE, AGLI ALTRI COMUNI CHE FRUISCONO DEGLI STESSI.

#### ART. 42 - AZIENDA SPECIALE

01. IL CONSIGLIO COMUNALE NEL RISPETTO DELLE NORME LEGISLATIVE E STATUTARIE, DELIBERA GLI ATTI COSTITUTIVI DI AZIENDE SPECIALI PER LA GESTIONE DEI SERVIZI PRODUTTIVI E DI SVILUPPO ECONOMICO E CIVILE.

02. L'ORDINAMENTO ED IL FUNZIONAMENTO DELLE AZIENDE SPECIALI SONO DISCIPLINATI DALL'APPOSITO STATUTO E DA PROPRI REGOLAMENTI INTERNI APPROVATI, QUESTI ULTIMI, DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

DELLE AZIENDE.

03. IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE ED IL PRESIDENTE SONO NOMINATI DAL CONSIGLIO COMUNALE FUORI DAL PROPRIO SENO, TRA COLORO CHE ABBIANO I REQUISITI PER L'ELEZIONE A CONSIGLIERE COMUNALE E COMPROVATE ESPERIENZE DI AMMINISTRAZIONE.

CAPO 03

ART. 43 - ISTITUZIONE

01. IL CONSIGLIO COMUNALE PER L'ESERCIZIO DI SERVIZI SOCIALI, CHE NECESSITANO DI PARTICOLARE AUTONOMIA GESTIONALE, COSTITUISCE ISTITUZIONI MEDIANTE APPOSITO ATTO CONTENENTE IL RELATIVO REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DELL'ORGANIZZAZIONE E DELL'ATTIVITA' DELL'ISTITUZIONE PREVIA REDAZIONE DI UN APPOSITO PIANO TECNICO FINANZIARIO DAL QUALE RISULTINO: I COSTI DEI SERVIZI, LE FORME DI FINANZIAMENTO E LE DOTAZIONI DI BENI IMMOBILI E MOBILI, COMPRESI I FONDI LIQUIDI.

02. IL REGOLAMENTO DI CUI AL PRECEDENTE COMMA 01 DETERMINA, ALTRESI', LA DOTAZIONE ORGANICA DI PERSONALE E L'ASSETTO DELL'ISTITUZIONE, LE MODALITA' DI ESERCIZIO DELL'AUTONOMIA GESTIONALE, L'ORDINAMENTO FINANZIARIO E CONTABILE, LE FORME DI VIGILANZA E DI VERIFICA DEI RISULTATI GESTIONALI.

03. IL REGOLAMENTO PUO' PREVEDERE IL RICORSO A PERSONALE ASSUNTO CON RAPPORTO DI DIRITTO PRIVATO, NONCHE' A COLLABORAZIONI AD ALTO CONTENUTO DI PROFESSIONALITA'.

04. GLI INDIRIZZI DA OSSERVARE SONO APPROVATI DAL CONSIGLIO COMUNALE AL MOMENTO DELLA COSTITUZIONE ED AGGIORNATI IN SEDE DI ESAME DEL BILANCIO PREVENTIVO E DEL RENDICONTO CONSUNTIVO DELL'ISTITUZIONE.

05. GLI ORGANI DELL'ISTITUZIONE SONO IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, IL PRESIDENTE ED IL DIRETTORE. ORGANI DELL'ISTITUZIONE

ART. 44 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

01. IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE ED IL PRESIDENTE SONO NOMINATI FUORI DAL PROPRIO SENO, ANCHE IN RAPPRESENTANZA DEI SOGGETTI INTERESSATI, TRA COLORO CHE ABBIANO I REQUISITI PER L'ELEZIONE A CONSIGLIERE COMUNALE E COMPROVATE ESPERIENZE DI AMMINISTRAZIONE.

02. IL REGOLAMENTO DISCIPLINA IL NUMERO, GLI EVENTUALI ULTERIORI REQUISITI SPECIFICI RICHIESTI AI COMPONENTI, LA DURATA IN CARICA, LA POSIZIONE GIURIDICA E LO STATUS DEI COMPONENTI IL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE, NONCHE' LE MODALITA' DI FUNZIONAMENTO DELL'ORGANO.

03. IL CONSIGLIO PROVVEDE ALL'ADOZIONE DI TUTTI GLI ATTI DI GESTIONE A CARATTERE GENERALE PREVISTI DAL REGOLAMENTO.

ART. 45 - IL PRESIDENTE

01. IL PRESIDENTE RAPPRESENTA E PRESIEDE IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, VIGILA SULL'ESECUZIONE DEGLI ATTI DEL CONSIGLIO ED ADOTTA IN CASO DI NECESSITA' ED URGENZA PROVVEDIMENTI DI SUA COMPETENZA DA SOTTOPORRE A RATIFICA NELLA PRIMA SEDUTA DEL CONSIGLIO

## DI AMMINISTRAZIONE.

### ART. 46 - IL DIRETTORE

01. IL DIRETTORE DELL'ISTITUZIONE E' NOMINATO DALLA GIUNTA CON LE MODALITA' PREVISTE DAL REGOLAMENTO.
02. DIRIGE TUTTA L'ATTIVITA' DELL'ISTITUZIONE, E' IL RESPONSABILE DEL PERSONALE, GARANTISCE LA FUNZIONALITA' DEI SERVIZI, ADOTTA I PROVVEDIMENTI NECESSARI AD ASSICURARE L'ATTUAZIONE DEGLI INDIRIZZI E DELLE DECISIONI DEGLI ORGANI DELLE ISTITUZIONI.

### ART. 47 - NOMINA E REVOCA

01. GLI AMMINISTRATORI DELLE AZIENDE E DELLE ISTITUZIONI SONO NOMINATI DAL CONSIGLIO COMUNALE, NEI TERMINI DI LEGGE, SULLA BASE DI UN DOCUMENTO CORREDATO DAL CURRICULUM DEI CANDIDATI, CHE INDICA IL PROGRAMMA E GLI OBIETTIVI DA RAGGIUNGERE.
02. IL DOCUMENTO PROPOSTO, SOTTOSCRITTO DA ALMENO 1/5 DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI, DEVE ESSERE PRESENTATO AL SEGRETARIO DEL COMUNE ALMENO CINQUE GIORNI PRIMA DELL'ADUNANZA.
03. IL PRESIDENTE ED I SINGOLI COMPONENTI POSSONO ESSERE REVOCATI, SU PROPOSTA MOTIVATA DEL SINDACO, O DI 1/5 DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI, DAL CONSIGLIO COMUNALE CHE PROVVEDE CONTESTUALMENTE ALLA LORO SOSTITUZIONE.

### ART. 48 - GESTIONE ASSOCIATA DEI SERVIZI E DELLE FUNZIONI

01. IL COMUNE SVILUPPA RAPPORTI CON GLI ALTRI COMUNI E LA PROVINCIA PER PROMUOVERE E RICERCARE LE FORME ASSOCIATIVE PIU' APPROPRIATE TRA QUELLE PREVISTE DALLA LEGGE IN RELAZIONE ALLE ATTIVITA', AI SERVIZI, ALLE FUNZIONI DA SVOLGERE ED AGLI OBIETTIVI DA RAGGIUNGERE.

## TITOLO 04

### CONTROLLO INTERNO

#### ART. 49 - PRINCIPI E CRITERI

01. IL BILANCIO DI PREVISIONE, IL CONTO CONSUNTIVO E GLI ALTRI DOCUMENTI CONTABILI DOVRANNO FAVORIRE UNA LETTURA PER PROGRAMMI ED OBIETTIVI AFFINCHÉ SIANO CONSENTITI, OLTRE AL CONTROLLO FINANZIARIO E CONTABILE, ANCHE QUELLO SULLA GESTIONE E QUELLO RELATIVO ALL'EFFICACIA DELL'AZIONE DEL COMUNE.
02. L'ATTIVITA' DI REVISIONE POTRÀ COMPORTARE PROPOSTE AL CONSIGLIO COMUNALE IN MATERIA DI GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA DELL'ENTE.
03. E' FACOLTA' DEL CONSIGLIO RICHIEDERE AGLI ORGANI E AGLI UFFICI COMPETENTI SPECIFICI PARERI E PROPOSTE IN ORDINE AGLI ASPETTI FINANZIARI ED ECONOMICI DELLA GESTIONE E DI SINGOLI ATTI FONDAMENTALI, CON PARTICOLARE RIGUARDO ALL'ORGANIZZAZIONE ED ALLA GESTIONE DEI SERVIZI.
04. LE NORME REGOLAMENTARI DISCIPLINANO GLI ASPETTI ORGANIZZATIVI E

FUNZIONALI DELL'UFFICIO DEL REVISORE DEL CONTO E NE SPECIFICANO LE ATTRIBUZIONI DI CONTROLLO, DI IMPULSO, DI PROPOSTA E DI GARANZIA, CON L'OSSERVANZA DELLA LEGGE, DEI PRINCIPI CIVILISTICI CONCERNENTI IL CONTROLLO DELLE SOCIETA' PER AZIONI E DEL PRESENTE STATUTO.

05. NELLO STESSO REGOLAMENTO VERRANNO INDIVIDUATE FORME E PROCEDURE PER UN CORRETTO ED EQUILIBRATO RACCORDO OPERATIVO FUNZIONALE TRA LA SFERA DI ATTIVITA' DEL REVISORE E QUELLA DEGLI ORGANI E DEGLI UFFICI DELL'ENTE.

#### ART. 50 - REVISORI DEI CONTI

01. IL CONSIGLIO COMUNALE ELEGGE, CON VOTO LIMITATO A DUE COMPONENTI, UN COLLEGIO DI REVISORI COMPOSTO DA TRE MEMBRI.

02. I COMPONENTI DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI DEVONO ESSERE SCELTI:

A) UNO TRA GLI ISCRITTI NEL RUOLO DEI REVISORI UFFICIALI DEI CONTI, IL QUALE FUNGE DA PRESIDENTE;

B) UNO TRA GLI ISCRITTI NELL'ALBO DEI DOTTORI COMMERCIALISTI;

C) UNO TRA GLI ISCRITTI NELL'ALBO DEI RAGIONIERI.

03. ESSI DURANO IN CARICA TRE ANNI, NON SONO REVOCABILI, SALVO INADEMPIENZA E SONO RIELEGGIBILI UNA SOLA VOLTA.

04. I REVISORI HANNO DIRITTO DI ACCESSO AGLI ATTI E DOCUMENTI DELL'ENTE.

05. IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI PARTECIPA DI DIRITTO A TUTTE LE SEDUTE DELLA GIUNTA E DEL CONSIGLIO COMUNALE.

06. IL COLLEGIO DEI REVISORI, IN CONFORMITA' DELLE DISPOSIZIONI DEL REGOLAMENTO, SVOLGE LE FUNZIONI SEGUENTI:

A) COLLABORA CON IL CONSIGLIO COMUNALE NELLE SUE FUNZIONI DI CONTROLLO E DI INDIRIZZO;

B) ESERCITA LA VIGILANZA SULLA REGOLARITA' CONTABILE E FINANZIARIA DELLA GESTIONE DELL'ENTE;

C) ATTESTA LA CORRISPONDENZA DEL RENDICONTO ALLE RISULTANZE DELLA GESTIONE, REDIGENDO APPOSITA RELAZIONE, CHE ACCOMPAGNA LA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE CONSILIARE DEL CONTO CONSUNTIVO.

07. NELLA STESSA RELAZIONE IL COLLEGIO ESPRIME RILIEVI E PROPOSTE TENDENTI A CONSEGUIRE UNA MIGLIORE EFFICIENZA, PRODUTTIVITA' ED ECONOMICITA' DELLA GESTIONE.

08. I REVISORI DEI CONTI RISPONDONO DELLA VERITA' DELLE LORO ATTESTAZIONI ED ADEMPIONO AI LORO DOVERI CON LA DILIGENZA DEL MANDATARIO. OVE RISCOSTRONO GRAVI IRREGOLARITA' NELLA GESTIONE DELL'ENTE, NE RIFERISCONO IMMEDIATAMENTE AL CONSIGLIO COMUNALE.

09. AI REVISORI DEI CONTI SPETTANO I COMPENSI PREVISTI PER I CONSIGLIERI COMUNALI. AL PRESIDENTE DEL COLLEGIO SPETTA ANALOGO COMPENSO PREVISTO PER IL SINDACO DEL COMUNE.

#### PARTE 02

#### ORDINAMENTO FUNZIONALE

#### TITOLO 01

#### FORME DI COLLABORAZIONE TRA ENTI

#### ART. 51- PRINCIPI DI COOPERAZIONE

01. L'ATTIVITA' DELL'ENTE, DIRETTA A CONSEGUIRE UNO O PIU' OBIETTIVI D'INTERESSE COMUNE CON ALTRI ENTI LOCALI, SI ORGANIZZA AVVALENDOSI DEI MODULI E DEGLI ISTITUTI PREVISTI DALLA LEGGE ATTRAVERSO ACCORDI ED INTESE DI COOPERAZIONE.

#### ART. 52 - CONVENZIONI

01. IL CONSIGLIO COMUNALE, SU PROPOSTA DELLA GIUNTA, AL FINE DI CONSEGUIRE OBIETTIVI DI RAZIONALITA' ECONOMICA ED ORGANIZZATIVA, PUO' DELIBERARE LA STIPULA DI APPOSITE CONVENZIONI CON ALTRI COMUNI, CON LA PROVINCIA O LORO ENTI STRUMENTALI PER SVOLGERE IN MODO COORDINATO FUNZIONI E SERVIZI DETERMINATI.

02. LE CONVENZIONI DEVONO SPECIFICARE I FINI ATTRAVERSO LA PRECISAZIONE DELLE SPECIFICHE FUNZIONI O SERVIZI OGGETTO DELLE STESSE, LA LORO DURATA, LE FORME E LA PERIODICITA' DELLE CONSULTAZIONI TRA GLI ENTI CONTRAENTI, I RAPPORTI FINANZIARI TRA LORO INTERCORRENTI, I RECIPROCI OBBLIGHI E GARANZIE.

#### ART. 53 - CONSORZI

01. PER LA GESTIONE ASSOCIATA DI UNO O PIU' SERVIZI IL CONSIGLIO COMUNALE PUO' DELIBERARE LA COSTITUZIONE DI UN CONSORZIO CON ALTRI COMUNI, APPROVANDO A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI COMPONENTI:

A) LA CONVENZIONE CHE STABILISCE I FINI E LA DURATA DEL CONSORZIO; LA TRASMISSIONE AGLI ENTI ADERENTI DEGLI ATTI FONDAMENTALI APPROVATI DALL'ASSEMBLEA, I RAPPORTI FINANZIARI ED I RECIPROCI OBBLIGHI E GARANZIE FRA GLI ENTI CONSORZIATI;

B) LO STATUTO DEL CONSORZIO.

02. NELLA CONVENZIONE DI CUI ALLA LETTERA A) DEL PRECEDENTE COMMA UN'APPOSITA CLAUSOLA DISCIPLINERA' I RAPPORTI FRA GLI ENTI IN CASO DI SCIoglimento DEL CONSORZIO CHE PUO' AVVENIRE PER DECISIONE DELLA MAGGIORANZA DEGLI ENTI PARTECIPANTI, NONCHE' IN CASO DI RECESSO SINGOLO ANCHE IN CONSIDERAZIONE DELLA NEGATIVITA' DEI RISULTATI DELL'ATTIVITA' GESTIONALE DEL CONSORZIO STESSO.

03. IL CONSORZIO E' ENTE STRUMENTALE DEGLI ENTI CONSORZIATI, DOTATO DI PERSONALITA' GIURIDICA E DI AUTONOMIA ORGANIZZATIVA E GESTIONALE.

#### ART. 54 - UNIONE DI COMUNI

01. IN ATTUAZIONE DEL PRINCIPIO DI CUI AL PRECEDENTE ARTT. 51 E DEI PRINCIPI DELLA LEGGE DI RIFORMA DELLE AUTONOMIE LOCALI, IL CONSIGLIO COMUNALE, OVE SUSSISTANO LE CONDIZIONI, COSTITUISCE NELLE FORME E CON LE FINALITA' PREVISTE DALLA LEGGE, UNIONI DI COMUNI CON L'OBIETTIVO DI MIGLIORARE LE STRUTTURE PUBBLICHE ED OFFRIRE SERVIZI PIU' EFFICIENTI ALLA COLLETTIVITA'.

#### ART. 55 - ACCORDI DI PROGRAMMA

01. IL SINDACO, PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE, INTERVENTI O PROGRAMMI PREVISTI IN LEGGI SPECIALI O SETTORIALI CHE NECESSITANO

DELL'ATTIVAZIONE DI UN PROCEDIMENTO COMPLESSO PER IL COORDINAMENTO E L'INTEGRAZIONE DELL'ATTIVITA' DI PIU' SOGGETTI INTERESSATI, PROMUOVE E CONCLUDE ACCORDI DI PROGRAMMA.

02. L'ACCORDO, OLTRE ALLE FINALITA' PERSEGUITE, DEVE PREVEDERE LE FORME PER L'ATTIVAZIONE DELL'EVENTUALE ARBITRATO E DEGLI INTERVENTI SURROGATORI ED, IN PARTICOLARE:

A) DETERMINARE I TEMPI E LE MODALITA' DELLE ATTIVITA' PREORDINATE E NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DELL'ACCORDO;

B) INDIVIDUARE ATTRAVERSO STRUMENTI APPROPRIATI, QUALI IL PIANO FINANZIARIO, I COSTI, LE FONTI DI FINANZIAMENTO E LE RELATIVE REGOLAZIONI DI RAPPORTI FRA GLI ENTI COINVOLTI;

C) ASSICURARE IL COORDINAMENTO DI OGNI ALTRO CONNESSO ADEMPIMENTO.

03. IL SINDACO DEFINISCE E STIPULA L'ACCORDO, SENTITA LA GIUNTA MUNICIPALE, PREVIA DELIBERAZIONE DI INTENTI DEL CONSIGLIO COMUNALE.

## TITOLO 02

### PARTECIPAZIONE POPOLARE

#### CAPO 01

##### ART. 56 - PARTECIPAZIONE POLITICA

01. IL COMUNE RENDE EFFETTIVO IL DIRITTO ALLA PARTECIPAZIONE POLITICA ED AMMINISTRATIVA, GARANTENDO L'ACCESSO ALLE INFORMAZIONI ED AI DOCUMENTI DETENUTI DALL'ENTE E DAGLI ORGANISMI DA ESSO DIPENDENTI, NONCHE' UN'INFORMAZIONE COMPLETA ED ACCESSIBILE SULLA PROPRIA ATTIVITA' E SUI SERVIZI PUBBLICI LOCALI.

##### ART. 57 - I COMITATI DI QUARTIERE

01. IL COMUNE PROMUOVE LA COSTITUZIONE DEI COMITATI DI QUARTIERE CON FUNZIONI CONSULTIVE E PROPOSITIVE SU UNA SERIE DI MATERIE DETERMINATE ED ELENCAE TASSATIVAMENTE NEL REGOLAMENTO.

02. I QUARTIERI SONO INDIVIDUATI CON DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE.

03. IL REGOLAMENTO PROVVEDERA' ALTRESI' A DEFINIRE IL NUMERO DEI MEMBRI E LE MODALITA' DI ELEZIONE DEL COMITATO.

##### ART. 58 - VALORIZZAZIONE DELLE FORMAZIONI SOCIALI

01. AL FINE DI RENDERE EFFETTIVA LA PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI ALL'ATTIVITA' DELL'AMMINISTRAZIONE, IL COMUNE VALORIZZA LE FORMAZIONI SOCIALI SENZA FINI DI LUCRO (ENTI A BASE ASSOCIATIVA, COMITATI DI QUARTIERE, ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO) ESPRESSIVE DELLA PROPRIA POPOLAZIONE, MEDIANTE INTERVENTI CHE CONSISTONO IN EROGAZIONI FINANZIARIE OPPURE NELLA MESSA A DISPOSIZIONE DI STRUTTURE E SERVIZI ED ALTRE FORME DI SOSTEGNO REALE.

02. GLI INTERVENTI DI CUI AL PRECEDENTE COMMA SONO DESTINATI A FORMAZIONI SOCIALI CHE ABBIANO RICHiesto L'ISCRIZIONE IN APPOSITO ELENCO PERIODICAMENTE AGGIORNATO A CURA DELL'AMMINISTRAZIONE, E SONO ASSEGNATI IN CONFORMITA' ALLE MODALITA' ED AI CRITERI PREDETERMINATI DALLA COMMISSIONE COMPETENTE SULLA BASE DEGLI INDIRIZZI FISSATI DAL CONSIGLIO E PUBBLICATI AI SENSI DELL' ARTT. 12 , COMMI 01 E 02 DELLA LEGGE 07 AGOSTO 1990 N. 241 . NELL' AMBITO DEI PREDETTI

CRITERI IL COMUNE SPECIFICA CON LE FORMAZIONI

INTERESSATE, ANCHE ATTRAVERSO CONVENZIONI, IL CONTENUTO DEI SINGOLI INTERVENTI; ASSICURANDO IN OGNI CASO L'INVIO AL CONSIGLIO COMUNALE DI UNA RELAZIONE ANNUALE SULLE ATTIVITA' SVOLTE DA CIASCUNA FORMAZIONE E SULL'EFFETTIVA UTILIZZAZIONE DELLE FORME DI SOSTEGNO REALE E DELLE EROGAZIONI FINANZIARIE ASSEGNATE.

03. LE CONDIZIONI PER L'ISCRIZIONE ALL'ALBO SONO STABILITE DA APPOSITO REGOLAMENTO, IL QUALE POTRA' ANCHE RICHIEDERE UN NUMERO MINIMO DI ADERENTI ED UN PERIODO MINIMO DI EFFETTIVA ATTIVITA'.

04. LE FORMAZIONI INDICATE AL COMMA 02 POSSONO PRESENTARE ANCHE SINGOLARMENTE ISTANZE, PETIZIONI E PROPOSTE.

ART. 59 - ISTANZE, PETIZIONI E PROPOSTE

01. IL DIRITTO DI AVANZARE AL COMUNE PROPOSTE E' DISCIPLINATO DAL REGOLAMENTO CON L'OSSERVANZA DEI PRINCIPI FISSATI DAI SUCCESSIVI COMMI.

02. OGNI CITTADINO PUO' RIVOLGERE AL SINDACO, IN FORMA SCRITTA, ISTANZE A TUTELA DI INTERESSI PARTICOLARI E PETIZIONI, A TUTELA DI INTERESSI COLLETTIVI, CONSISTENTI IN RICHIESTE GENERICHE A PROVVEDERE SU MATERIE DI COMPETENZA COMUNALE.

03. IL SINDACO TRASMETTE L'ISTANZA O LA PETIZIONE ALL'ORGANO COMPETENTE A PROVVEDERE, IL QUALE E' TENUTO A PRENDERLA IN ESAME E A FORNIRE TEMPESTIVA RISPOSTA SCRITTA MOTIVATA AL PROPONENTE SU SUO ACCOGLIMENTO O RIGETTO.

04. TUTTI I CITTADINI ISCRITTI NELLE LISTE ELETTORALI DEL COMUNE, IN NUMERO NON INFERIORE A 300 , POSSONO AVANZARE AL SINDACO PROPOSTE, CONSISTENTI IN RICHIESTE DI DELIBERAZIONI, DI ATTI GIURIDICI DI COMPETENZA DEL CONSIGLIO O DELLA GIUNTA.

05. COSTITUISCONO CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA' DELLA PROPOSTA. LA FORMA SCRITTA, L'OGGETTO DETERMINATO, LA REDAZIONE IN ARTICOLI IN CASO DI REGOLAMENTI, LA VALUTAZIONE, ANCHE SOMMARIA, DELLE SPESE PRESUNTE CHE LA DELIBERAZIONE RICHIESTA COMPORTA. A TAL FINE I PROPONENTI POSSONO AVVALERSI DELLA COLLABORAZIONE DELL'UFFICIO DI RAGIONERIA. ALLA PROPOSTA SI APPLICA IL DISPOSTO DELL' ARTT. 53 , COMMA 01 , DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 , N. 142

06. ENTRO 30 GIORNI DALLA PRESENTAZIONE LA PROPOSTA E' ISCRITTA ALL'ORDINE DEL GIORNO DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO O DELLA GIUNTA. IL TERMINE E' PROROGATO DI ULTERIORI 30 GIORNI QUALORA LO RICHIEDANO OBIETTIVE RAGIONI DI FUNZIONALITA' DEI LAVORI DELL'ORGANO.

07. LA DELIBERAZIONE MOTIVATA DI ACCOGLIMENTO O DI RIGETTO E' TEMPESTIVAMENTE COMUNICATA PER ISCRITTO AI PROPONENTI.

ART. 60 - CONSULTAZIONE DELLA POPOLAZIONE

01. AL FINE DI GARANTIRE LA PIU' AMPIA PARTECIPAZIONE POPOLARE ALL'ATTIVITA' DEL COMUNE E DI ACQUISIRE ELEMENTI DI VALUTAZIONE, LA GIUNTA E, CON LE MODALITA' PREVISTE DAL REGOLAMENTO, LE COMMISSIONI CONSILIARI, POSSONO PROCEDERE ALL'AUDIZIONE DI SINGOLI, E DI RAPPRESENTANTI DI ORGANIZZAZIONI SINDACALI, SOCIALI, ECONOMICHE E PROFESSIONALI, NONCHE' DI ENTI.

02. IL REGOLAMENTO PUO' DISCIPLINARE ULTERIORI FORME DI CONSULTAZIONE.
03. DETTE FORME, EVENTUALMENTE LIMITATE A SPECIFICI SETTORI DELLA POPOLAZIONE, INDIVIDUATI PER ZONE DEL TERRITORIO COMUNALE O PER FASCE DI INTERESSE, DEVONO COMUNQUE SVOLGERSI SECONDO UNA METODOLOGIA TALE DA ASSICURARE L'ATTENDIBILITA' DEI RISULTATI.

#### ART. 61 - CONFERENZA DEI SERVIZI

01. L'AMMINISTRAZIONE INDICE ANNUALMENTE UNA CONFERENZA DEI SERVIZI D'INTESA CON LE ASSOCIAZIONI DEGLI UTENTI, AVENTI STRUTTURE ORGANIZZATIVE NEL TERRITORIO COMUNALE, RIGUARDANTI LO SPORT, LA CULTURA, L'AMBIENTE, IL VOLONTARIATO, LA GIOVENTU'; OLTRECHE' CON QUELLE SINDACALI.
02. LA CONFERENZA DEI SERVIZI, AVVIATA A CURA DEL SINDACO CHE ANCHE LA CONCLUDE, FA IL BILANCIO DELL'ANDAMENTO, DELLA QUALITA', DELLA QUANTITA', EFFICACIA ED EFFICIENZA DEI SERVIZI, FORMULANDO IDONEE SOLUZIONI PER IL MIGLIORAMENTO DI ESSI.
03. LE ASSOCIAZIONI DELL'UTENZA E LE ORGANIZZAZIONI SINDACALI RICONOSCIUTE PARTECIPANO CON PROPRIE RELAZIONI VOLTE AD EFFETTUARE VALUTAZIONI E PROPOSTE.
04. LE RISULTANZE DELLA CONFERENZA SONO FATTE PROPRIE DAL CONSIGLIO COMUNALE SU PROPOSTA DELLA GIUNTA PER LE EVENTUALI DECISIONI DI MERITO.
05. APPOSITO CAPITOLO DI BILANCIO PREVEDERA' LA SPESA PER LA CONFERENZA DEI SERVIZI.

#### ART. 62 - IL REFERENDUM CONSULTIVO

01. IL SINDACO INDICE IL REFERENDUM CONSULTIVO, QUANDO LO RICHIEDA IL 20% DEGLI ISCRITTI NELLE LISTE ELETTORALI DEL COMUNE AL 31 DICEMBRE DELL'ANNO PRECEDENTE, LA GIUNTA, IL CONSIGLIO A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI SUOI COMPONENTI.
02. POSSONO ESSERE SOTTOPOSTI A REFERENDUM TEMI CHE PRESENTINO ESCLUSIVO INTERESSE LOCALE, E VALENZA PER L'INTERA COMUNITA' CASTELNUOVESE. SONO COMUNQUE ESCLUSI: LE NOMINE DI RAPPRESENTANTI DEL COMUNE IN ORGANISMI ESTERNI, LE DELIBERAZIONI IN MATERIA FISCALE E DI BILANCIO E GLI ATTI IN ORDINE AI QUALI IL COMUNE RISULTI PRIVO DI APPREZZABILE DISCREZIONALITA' DI SCELTA.
03. IL QUESITO REFERENDARIO DEVE RENDERE ESPLICITE LE MAGGIORI SPESE O LE MINORI ENTRATE DERIVANTI DAL SUO ACCOGLIMENTO. A TAL FINE L'UFFICIO RAGIONERIA DEL COMUNE PRESTA LA PROPRIA COLLABORAZIONE AI PROMOTORI.
04. SULL'AMMISSIBILITA' DEL REFERENDUM GIUDICA UN COMITATO DI GARANTI, NOMINATO DAL CONSIGLIO A MAGGIORANZA DEI 2/3, ALL'INIZIO DI CIASCUN MANDATO.
05. L'INDIZIONE DEL REFERENDUM NON COMPORTA LA SOSPENSIONE PER IL COMUNE DEL POTERE DI ESERCITARE LE PROPRIE ATTRIBUZIONI NE' DI DARE ESECUZIONE AGLI ATTI DELIBERATI.
06. LA CONSULTAZIONE REFERENDARIA, CHE PUO' CONCERNERE ANCHE PIU' QUESITI, HA LUOGO SOLO UNA VOLTA L'ANNO, FERMO RESTANDO IL PRINCIPIO DELLA SUA NON COINCIDENZA CON ALTRE OPERAZIONI DI VOTO. E'

PERALTRO IN FACOLTA' DEL SINDACO, PREVIA DELIBERA DELLA GIUNTA. INDIRE UNA SECONDA TORNATA DI VOTAZIONE.

07. SULL'ESITO DELLA CONSULTAZIONE L'ORGANO COMUNALE COMPETENTE E TENUTO TEMPESTIVAMENTE A PRONUNCIARSI E A DARNE IDONEA COMUNICAZIONE ALLA CITTADINANZA.

## CAPO 02

### LA PARTECIPAZIONE AMMINISTRATIVA

#### ART. 63 - LA PARTECIPAZIONE AI PROCEDIMENTI DI AMMINISTRAZIONE GIURIDICA PUNTUALE

01. NEL QUADRO DELLE PROPRIE ATTRIBUZIONI IL COMUNE ASSICURA LA PARTECIPAZIONE DEI DESTINATARI E DEGLI INTERESSATI AI PROCEDIMENTI DI AMMINISTRAZIONE GIURIDICA PUNTUALE, SECONDO LE FORME PREVISTE DALLE DISPOSIZIONI DELLO STATO E DELLA REGIONE.

02. FERMO RESTANDO QUANTO PREVISTO DAL PRECEDENTE COMMA, E SEMPRE CHE NON SUSSISTANO RAGIONI DI IMPEDIMENTO DERIVANTI DA PARTICOLARI ESIGENZE DI CELERITA' DELLA PROCEDURA, I DESTINATARI E GLI INTERESSATI HANNO DIRITTO A:

- ESSERE ASCOLTATI DAL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO SU FATTI RILEVANTI AI FINI DELL'EMANAZIONE DELL'ATTO;
- ASSISTERE ALLE ISPEZIONI E AGLI ACCERTAMENTI VOLTI A VERIFICARE FATTI RILEVANTI AGLI STESSI FINI.

03. NELL'ESERCIZIO DELLA PARTECIPAZIONE E' AMMESSO L'ISTITUTO DELLA RAPPRESENTANZA.

#### ART. 64 - LA PARTECIPAZIONE AI PROCEDIMENTI DI AMMINISTRAZIONE GIURIDICA GENERALE

01. NEL QUADRO DELLE PROPRIE ATTRIBUZIONI IL COMUNE ASSICURA LA PARTECIPAZIONE DEGLI INTERESSATI E DEI CITTADINI AI PROCEDIMENTI DI AMMINISTRAZIONE GIURIDICA GENERALE, SECONDO LE FORME PREVISTE DALLE DISPOSIZIONI DELLO STATO E DELLA REGIONE.

02. GLI ATTI AMMINISTRATIVI GENERALI, AD ESCLUSIONE DI QUELLI REGOLAMENTARI, SONO MOTIVATI CON L'INDICAZIONE DEI PRESUPPOSTI DI FATTO E DELLE RAGIONI GIURIDICHE CHE HANNO DETERMINATO LA DECISIONE, IN RAPPORTO ALLE RISULTANZE ISTRUTTORIE, IVI COMPRESSE QUELLE DERIVANTI DALLA PARTECIPAZIONE.

03. VIENE ISTITUITO IL PROTOCOLLO SPECIALE, SUL QUALE VENGONO RIPORTATE IN ORDINE CRONOLOGICO DI ARRIVO TUTTE LE ISTANZE SINGOLE O COLLETTIVE DEI CITTADINI, AL FINE DI GARANTIRE L'ESAME DELLE MEDESIME SECONDO L'ORDINE DI PRESENTAZIONE, NONCHE' UNA TEMPESTIVA ESECUZIONE DELLE RICHIESTE ACCOLTE O, SE RESPINTE, UNA MOTIVATA RISPOSTA. IN OGNI CASO LA RISPOSTA ALLE ISTANZE PERVENUTE, DEVE ESSERE DATA ENTRO 30 GIORNI DAL RICEVIMENTO.

04. CON LO STESSO ORDINE DI PRIORITA' DEVONO ESSERE RILASCIATE LE CONCESSIONI, LE AUTORIZZAZIONI E LE CERTIFICAZIONI. IN PARTICOLARE L'ADOZIONE DI IMPEGNI SPESA E L'EMISSIONE DI MANDATI DI PAGAMENTO.

### CAPO 03

#### ACCESSO AGLI ATTI E ALLE INFORMAZIONI - IL DIRITTO DI INFORMAZIONE

##### ART. 65 - ACCESSO AGLI ATTI ED ALLE INFORMAZIONI

01. NEL RISPETTO DEI PRINCIPI STABILITI DALLA LEGGE E DALLE NORME DEL PRESENTE STATUTO, E SECONDO LE MODALITA' FISSATE DAL REGOLAMENTO, IL COMUNE GARANTISCE AI CITTADINI, SINGOLI E ASSOCIATI, E A CHIUNQUE NE ABBA INTERESSE PER LA TUTELA DI SITUAZIONI GIURIDICAMENTE RILEVANTI, IL DIRITTO DI ACCESSO AGLI ATTI ED ALLE INFORMAZIONI DETENUTI DALL'ENTE, DAI SUOI ORGANISMI STRUMENTALI E DAI CONCESSIONARI DI SERVIZI COMUNALI.

02. IN PARTICOLARE, IL REGOLAMENTO DI CUI AL COMMA 01 :

- DISCIPLINA L'OGGETTO DELL'ACCESSO, INDIVIDUANDO I CASI IN CUI ESSO E' ESCLUSO, DIFFERITO O SOGGETTIVAMENTE LIMITATO, OSSERVANDO IL CRITERIO CHE GLI ATTI PREPARATORI, IN ORDINE AI QUALI E' AMMESSO L'ACCESSO NEL CORSO DEI PROCEDIMENTI, ESPRIMONO LA DETERMINAZIONE DEFINITIVA DELL'UNITA' ORGANIZZATIVA COMPETENTE AD EMANARLI;
- DETERMINA LE MODALITA' DI ACCESSO, NEL RISPETTO DEL PRINCIPIO CHE IL RILASCIO DI COPIE DEI DOCUMENTI E L'ACCESSO AI DATI CONTENUTI DA STRUMENTI INFORMATICI SONO SUBORDINATI AL PREVIO PAGAMENTO DEI SOLI COSTI;
- DETTA LE MISURE ORGANIZZATORIE E FINANZIARIE IDONEE A GARANTIRE AGLI AVENTI TITOLO L'EFFETTIVITA' DELL'ESERCIZIO DELL'ACCESSO.

##### ART. 66 - RILASCIO DELLE LICENZE DI COMMERCIO, DELLE

##### CONCESSIONI EDILIZIE, DELLE AUTORIZZAZIONI ARTIGIANALI E PROFESSIONALI

01. IN ATTUAZIONE DEI PRINCIPI DI TRASPARENZA A TUTELA DEL CITTADINO UTENTE, AL FINE DI GARANTIRE IL DIRITTO ALLA CONSULTAZIONE ED AL CONTROLLO DA PARTE DEL CITTADINO CHE HA INOLTRATO DOMANDA PER IL RILASCIO DELLE LICENZE DI COMMERCIO, DELLE CONCESSIONI EDILIZIE E DELLE AUTORIZZAZIONI ARTIGIANALI E/O PROFESSIONALI, VENGONO ATTIVATE IN MATERIA LE SEGUENTI PROCEDURE:

- IL CITTADINO CHE HA INOLTRATO ISTANZA PER UNA AUTORIZZAZIONE AMMINISTRATIVA PER L'AVVIO DI UNA ATTIVITA' DI COMMERCIO, ARTIGIANA O PROFESSIONALE, DOVRA' ESSERE INVITATO ALLE SEDUTE DELLE COMMISSIONI COMUNALI PREPOSTE AL RILASCIO DELLE SUDETTE CONCESSIONI OD AUTORIZZAZIONI AMMINISTRATIVE.

02. OVE IL CITTADINO LO RITENGA OPPORTUNO, PUO' ESSERE ASSISTITO O RAPPRESENTATO DA UN PROFESSIONISTA O TECNICO DI FIDUCIA.

03. LA COMMISSIONE, IN VIA PRELIMINARE ESAMINERA' INSIEME ALL'INTERESSATO IN APPOSITA SEDUTA PREDISPOSTA, LA REGOLARITA' DELLA RICHIESTA NONCHE' QUELLA DELLA DOCUMENTAZIONE ALLEGATA.

04. IN CONTRADDITTORIO CON IL RICHIEDENTE LA COMMISSIONE VERIFICHERA' ANCHE LA SUSSISTENZA DELLE CONDIZIONI SOGGETTIVE ED OGGETTIVE NECESSARIE PER L'OTTENIMENTO DELLA CONCESSIONE O DELL'AUTORIZZAZIONE AMMINISTRATIVA.

05. SUBITO DOPO, LA COMMISSIONE DECIDERA', IN ASSENZA DELL'INTERESSATO, CIRCA IL RILASCIO O IL DINIEGO DELL'AUTORIZZAZIONE RICHIESTA.

06. LE DECISIONI DELLA COMMISSIONE SARANNO COMUNICATE

ALL'INTERESSATO E, NEL CASO DI DINIEGO, LA COMMISSIONE DOVRA' ILLUSTRARE LE MOTIVAZIONI DELLA DECISIONE OVVERO RINVIARE AD ALTRA SEDUTA L'ESAME DELLA RICHIESTA, RITENENDOLA ERRATA O INOPPORTUNA, INDICANDO ALL'INTERESSATO LE MODALITA' PER IL PERFEZIONAMENTO DELLA PRATICA.  
07. LE STESSE PROCEDURE DOVRANNO ESSERE ADOTTATE PER TUTTE LE RICHIESTE INOLTRATE DAI CITTADINI ALLE COMMISSIONI PERMANENTI OPERANTI.

#### ART. 67 - DIRITTO DI INFORMAZIONE

01. IL COMUNE ASSICURA LA PIU' AMPIA INFORMAZIONE CIRCA L'ATTIVITA' SVOLTA DAL CONSIGLIO E DALLA GIUNTA E I SERVIZI OFFERTI DALL'ENTE, DAI SUOI ORGANISMI STRUMENTALI E DAI CONCESSIONARI DEI SERVIZI COMUNALI, SECONDO LE MODALITA' DEFINITE DAL REGOLAMENTO, NEL RISPETTO DELLE DISPOSIZIONI DI LEGGE.  
02. IL REGOLAMENTO DI CUI AL COMMA 01 , CON RIGUARDO AI SOGGETTI IVI INDICATI, DEFINISCE LE MISURE ORGANIZZATIVE VOLTE A GARANTIRE:  
A) L'INFORMAZIONE SULLE INFORMAZIONI E SUGLI ATTI DETENUTI;  
B) L'INFORMAZIONE SUI SERVIZI, ANCHE CONSISTENTI NELL'EROGAZIONE DI MEZZI FINANZIARI, RESI ALLA COLLETTIVITA', SULLE STRUTTURE COMPETENTI IN ORDINE ALLA LORO PRESTAZIONE E SULLE CONDIZIONI A TAL FINE NECESSARIE;  
C) L'INFORMAZIONE SUGLI ATTI DI INTERESSE GENERALE ATTRAVERSO FORME DI PUBBLICITA' ULTERIORI RISPETTO A QUELLE LEGALI, ANCHE ATTRAVERSO LA PUBBLICAZIONE DI UN BOLLETTINO UFFICIALE DEL COMUNE A CURA DELL'UFFICIO INFORMAZIONI CHE CURERA' ALTRESI' LA TRASMISSIONE AI MEZZI DI COMUNICAZIONE DI MASSA;  
D) L'INFORMAZIONE A RICHIESTA DEGLI INTERESSATI, SULLO STATO DEGLI ATTI E DELLE PROCEDURE E SULL'ORDINE DI ESAME DI DOMANDE, PROGETTI E PROVVEDIMENTI. A TAL FINE ISTITUISCE L'UFFICIO INFORMAZIONI.

#### ART. 68 - PUBBLICITA' LEGALE DEGLI ATTI COMUNALI

01. SONO PUBBLICATI MEDIANTE AFFISSIONE ALL'ALBO PRETORIO PER QUINDICI GIORNI CONSECUTIVI, SALVO DIVERSE DISPOSIZIONI DI LEGGE:  
A) LE DELIBERAZIONI COMUNALI;  
B) GLI ELENCHI, PREDISPOSTI CON CADENZA SETTIMANALE, DEGLI ATTI ESTERNI ADOTTATI DA ORGANI INDIVIDUALI DEL COMUNE;  
C) LE DIRETTIVE, I PROGRAMMI, LE ISTRUZIONI, LE CIRCOLARI E OGNI ATTO CHE DISPONE IN GENERALE SULLA ORGANIZZAZIONE, SULLE FUNZIONI, SUGLI OBIETTIVI, SUI PROCEDIMENTI DI UNA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE OVVERO NEL QUALE SI DETERMINA L'INTERPRETAZIONE DI NORME GIURIDICHE O SI DETTANO DISPOSIZIONI PER L'APPLICAZIONE DI ESSE.  
02. SONO FATTE SALVE LE FORME DI PUBBLICITA' DEGLI ATTI PREVISTI DA SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI LEGGE.

#### ART. 69 - ACCESSO AGLI ATTI E ALLE INFORMAZIONI E DIRITTO

D'INFORMAZIONE NEGLI ORGANISMI ASSOCIATIVI CUI PARTECIPA IL COMUNE

01. IL COMUNE, NEGLI ORGANISMI ASSOCIATIVI CUI PARTECIPA, E' , IMPEGNATO A

PROMUOVERE LA REALIZZAZIONE DI FORME DI ACCESSO AGLI ATTI ED ALLE INFORMAZIONI E DI FORME DI INFORMAZIONI ANALOGHE A QUELLE PRATICATE PER GLI ATTI E PER L'ATTIVITA' E I SERVIZI SVOLTI DALLE PROPRIE STRUTTURE.

ART. 70 - DISCIPLINA TRANSITORIA E FINALE IN TEMA DI PROCEDIMENTO, ACCESSO E DIRITTO DI INFORMAZIONE

01. IL COMUNE EMANA I REGOLAMENTI DI CUI AGLI ARTT. 63 , 64 , 65 ENTRO SEI MESI DALL'ENTRATA IN VIGORE DEL PRESENTE STATUTO.

02. FINO ALL'ENTRATA IN VIGORE DI TALI REGOLAMENTI, NELLE MATERIE LORO DEMANDATE, CONTINUANO AD APPLICARSI LE NORME LOCALI VIGENTI ALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DEL PRESENTE STATUTO, IN QUANTO CON ESSE COMPATIBILI. IN OGNI CASO L'ACCESSO DEI CITTADINI PUO' ESERCITARSI ANCHE RICHIEDENDO ESTRAZIONE DI COPIA AL PURO COSTO E SI ESPLICA PER TUTTI GLI ATTI CHE VANNO PUBBLICATI PER INTERO O IN ELENCO ALL'ALBO PRETORIO. TROVA INOLTRE IMMEDIATA APPLICAZIONE LA DISPOSIZIONE DI CUI ALL' ARTT. 68 .

03. PER QUANTO NON DISPOSTO IN TEMA DI ACCESSO DAL PRESENTE STATUTO SI APPLICANO LE DISPOSIZIONI DI LEGGE VIGENTI.

CAPO 04

IL DIFENSORE CIVICO

ART. 71 - POSIZIONE DEL DIFENSORE CIVICO

01. IL COMUNE ISTITUISCE L'UFFICIO DEL DIFENSORE CIVICO, QUALE GARANTE DELL'IMPARZIALITA' DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA COMUNALE.

02. NELL'ASSOLVIMENTO DEL SUO MANDATO IL DIFENSORE CIVICO NON E' SOGGETTO A VINCOLI DI INDIRIZZO, GERARCHIA, O CONTROLLO.

03. IL CONSIGLIO COMUNALE ASSEGNA IL PERSONALE, I LOCALI ED I MEZZI NECESSARI ALLO SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI DEL DIFENSORE CIVICO. OGNI SPESA RELATIVA AL FUNZIONAMENTO DEL SUO UFFICIO E' A CARICO DEL BILANCIO COMUNALE.

04. LA DISCIPLINA ORGANICA DELL'UFFICIO DEL DIFENSORE CIVICO E' DETTATA DA APPOSITO REGOLAMENTO.

ART. 72 - FUNZIONI DEL DIFENSORE CIVICO

01. IL DIFENSORE CIVICO OPERA PER LA TUTELA DEI CITTADINI CHE SIANO LESI NEI LORO DIRITTI O INTERESSI DA ABUSI, DISFUNZIONI, CARENZE O RITARDI IMPUTABILI AD ATTI O COMPORTAMENTI, ANCHE OMISSIVI, DI ORGANI ED UFFICI DEL COMUNE, DEGLI ORGANISMI DIPENDENTI O AI QUALI ESSO PARTECIPA.

02. NELLO SVOLGIMENTO DEL SUO MANDATO IL DIFENSORE CIVICO:

A) INTERVIENE PRESSO LA STRUTTURA COMPETENTE AFFINCHE' VENGA RIMOSSE LE DISFUNZIONI RAVVISATE, IN PARTICOLARE SOLLECITANDO IN TAL SENSO I RESPONSABILI DEI PROCEDIMENTI E, SE DEL CASO, GLI ORGANI SOVRAORDINATI E DI GOVERNO DELL'ENTE;

B) QUALORA LE DISFUNZIONI RISCOSE POSSANO CONFIGURARE UNA RESPONSABILITA' DISCIPLINARE DEI DIPENDENTI, O SE QUESTI NON PRESTINO LA COLLABORAZIONE NECESSARIA AI SENSI DEL SUCCESSIVO COMMA 04 INVESTE

DELLA QUESTIONE IL COMPETENTE ORGANISMO DI DISCIPLINA;

C) QUALORA PER RAGIONI D'UFFICIO VENGA A CONOSCENZA DI ATTI O FATTI CHE POSSANO INTEGRARE GLI ESTREMI DEI REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, NE DA' NOTIZIA ALLA COMPETENTE AUTORITA' GIUDIZIARIA NONCHE' AL CONSIGLIO COMUNALE.

03. IL DIFENSORE CIVICO ESERCITA IL PROPRIO MANDATO SU ISTANZA DI CITTADINI O DI QUANTI ABBIANO ALMENO DIMORA NEL TERRITORIO COMUNALE, SINGOLI O ASSOCIATI. L'AZIONE DEL DIFENSORE CIVICO PUO' ESSERE ESTESA D'UFFICIO A FATTI ANALOGHI A QUELLI FATTI OGGETTO DI ISTANZA. SEMPRE D'UFFICIO PUO' INOLTRE INTERVENIRE QUALORA LO RICHIEDA IL PARTICOLARE RILIEVO DEI FATTI DI CUI SIA VENUTO A CONOSCENZA. IL DIFENSORE CIVICO FORNISCE MOTIVATA RISPOSTA SCRITTA AGLI ISTANTI.

04. I SOGGETTI MENZIONATI AL COMMA 01 PRESTANO LA PIU' AMPIA COLLABORAZIONE AL DIFENSORE CIVICO, IN PARTICOLARE FORNENDOGLI LE INFORMAZIONI, I CHIARIMENTI E LA COPIA DEI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI DI CUI ALL' ARTT. 22 DELLA LEGGE 09 AGOSTO 1990 N. 241 CHE EGLI RITENGA UTILI ALL'ESPLETAMENTO DEL SUO MANDATO.

05. AL DIFENSORE CIVICO NON PUO' ESSERE OPPOSTO IL SEGRETO D'UFFICIO. PERALTRO EGLI E' TENUTO AL SEGRETO CIRCA LE NOTIZIE ACQUISITE IN RAGIONE DEL SUO MANDATO QUANDO QUESTE SIANO DA CONSIDERARSI SEGRETE O RISERVATE AI SENSI DELLE DISPOSIZIONI VIGENTI.

06. IL DIFENSORE CIVICO INVIA ANNUALMENTE AL CONSIGLIO COMUNALE E ALLA GIUNTA UNA DETTAGLIATA RELAZIONE SULL' ATTIVITA' SVOLTA, CORREDATA, SE DEL CASO, DA SEGNALAZIONI E PROPOSTE. TALE RELAZIONE VIENE ISCRITTA ALL' ORDINE DEL GIORNO DEL CONSIGLIO ED E' DISCUSSA IN PUBBLICA SEDUTA.

07. IL DIFENSORE CIVICO PUO', IN OGNI CASO, INVIARE AI SOGGETTI DI CUI AL PRECEDENTE COMMA RELAZIONI SU QUESTIONI SPECIFICHE, DI PARTICOLARE IMPORTANZA O MERITEVOLI DI URGENTE CONSIDERAZIONE, ANCHE SEGNALANDO L'OPPORTUNITA' DI ADOTTARE APPOSITI PROVVEDIMENTI.

#### ART. 73 - L'ELEZIONE DEL DIFENSORE CIVICO

01. IL DIFENSORE CIVICO E' ELETTO A SCRUTINIO SEGRETO DAL CONSIGLIO COMUNALE A MAGGIORANZA DEI 2/3 DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI, FRA I CITTADINI PROVVISI DI QUALIFICATA COMPETENZA ED ESPERIENZA GIURIDICO-AMMINISTRATIVA E TALI DA FORNIRE GARANZIA DI IMPARZIALITA' E SERENITA' DI GIUDIZIO. A TAL FINE LE CANDIDATURE SONO ACCOMPAGNATE DALLA PRESENTAZIONE DELLA PERSONALITA' DEI CANDIDATI.

02. IL DIFENSORE CIVICO DURA IN CARICA CINQUE ANNI E NON E' IMMEDIATAMENTE RIELEGGIBILE.

03. PUO' ESSERE REVOCATO DAL CONSIGLIO COMUNALE A MAGGIORANZA DEI 2/3 DEI COMPONENTI SOLO PER GRAVI VIOLAZIONI DI NORME GIURIDICHE O INOSSERVANZA DEI DOVERI DISCENDENTI DAL PROPRIO UFFICIO.

04. NON PUO' ESSERE NOMINATO DIFENSORE CIVICO:

A) CHI SI TROVA IN CONDIZIONI DI INELEGGIBILITA' ALLA CARICA DI CONSIGLIERE COMUNALE;

B) I PARLAMENTARI, I CONSIGLIERI REGIONALI, PROVINCIALI E COMUNALI, I MEMBRI DELLE COMUNITA' MONTANE E DELLE UNITA' SANITARIE LOCALI;

- C) I MINISTRI DI CULTO;
  - D) GLI AMMINISTRATORI ED I DIPENDENTI DI ENTI, ISTITUTI O AZIENDE PUBBLICHE O A PARTECIPAZIONE PUBBLICA, NONCHE' DI ENTI O IMPRESE CHE ABBIANO RAPPORTI CONTRATTUALI CON L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE O CHE COMUNQUE RICEVANO DA ESSA, A QUALSIASI TITOLO, SOVVENZIONI O CONTRIBUTI;
  - E) CHI ESERCITA QUALSIASI ATTIVITA' DI LAVORO AUTONOMO O SUBORDINATO, NONCHE' QUALSIASI ATTIVITA' PROFESSIONALE O COMMERCIALE, CHE COSTITUISCA L'OGGETTO DI RAPPORTI GIURIDICI CON L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE;
  - F) CHI HA ASCENDENTI O DISCENDENTI, OVVERO PARENTI O AFFINI FINO AL QUARTO GRADO, CHE SIANO AMMINISTRATORI, SEGRETARIO O DIPENDENTI DEL COMUNE.
05. IL DIFENSORE CIVICO DECADE PER LE STESSE CAUSE PER LE QUALI SI PERDE LA QUALITA' DI CONSIGLIERE O PER SOPRAVVENIENZA DI UNA DELLE CAUSE DI INELEGGIBILITA' INDICATE NEL COMMA PRECEDENTE. LA DECADENZA E' PRONUNCIATA DAI CONSIGLIO SU PROPOSTA DI UNO DEI CONSIGLIERI COMUNALI. PUO' ESSERE REVOCATO DALL'UFFICIO CON DELIBERAZIONE MOTIVATA DEL CONSIGLIO PER GRAVE INADEMPIENZA AI DOVERI.

### TITOLO 03

#### FUNZIONE NORMATIVA

##### ART. 74 - LO STATUTO

01. LO STATUTO CONTIENE LE NORME FONDAMENTALI DELL'ORDINAMENTO COMUNALE. AD ESSO DEVONO UNIFORMARSI TUTTI GLI ATTI NORMATIVI DEL COMUNE.
02. LO STATUTO E' DELIBERATO DAL CONSIGLIO COMUNALE CON VOTO FAVOREVOLE DEI 2/3 DEI CONSIGLIERI, QUALORA TALE MAGGIORANZA NON E' RAGGIUNTA, LA VOTAZIONE E' RIPETUTA IN SUCCESSIVE SEDUTE DA TENERSI ENTRO 30 GIORNI E LO STATUTO E' APPROVATO SE OTTIENE PER DUE VOLTE IL VOTO FAVOREVOLE DELLA MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI.
03. LE DISPOSIZIONI DI CUI AL PRECEDENTE COMMA 01 SI APPLICANO ANCHE PER LE MODIFICHE DELLO STATUTO.
04. E' AMMESSA L'INIZIATIVA DA PARTE DEI CAPIGRUPPO CONSIGLIARI E DI ALMENO 1/3 DEI CITTADINI ELETTORI DEL COMUNE PER PROPORRE MODIFICAZIONI ALLO STATUTO ANCHE MEDIANTE PROGETTO REDATTO IN ARTICOLI. SI APPLICA IN TALE IPOTESI LA DISCIPLINA PREVISTA PER L'AMMISSIONE DELLE PROPONE DI INIZIATIVA POPOLARE.
05. LO STATUTO E LE SUE MODIFICHE, ENTRO 30 GIORNI SUCCESSIVI ALLA DATA DI ESECUTIVITA', SONO SOTTOPOSTI A FORME DI PUBBLICITA' CHE NE CONSENTANO L'EFFETTIVA CONOSCIBILITA'.

##### ART. 75 - I REGOLAMENTI

###### 01. IL COMUNE EMANA REGOLAMENTI:

- A) NELLE MATERIE AD ESSI DEMANDATI DALLA LEGGE E DALLO STATUTO;
- B) IN TUTTE LE ALTRE MATERIE DI COMPETENZA COMUNALE.

###### 02. NELLE MATERIE DI COMPETENZA RISERVATA DALLA LEGGE GENERALE SUGLI

ENTI LOCALI, LA POTESTA' REGOLAMENTARE VIENE ESERCITATA NEL RISPETTO DELLE SUDETTE NORME GENERALI E DELLE DISPOSIZIONI STATUTARIE.

03. NELLE ALTRE MATERIE I REGOLAMENTI COMUNALI SONO ADOTTATI NEL RISPETTO DELLE LEGGI STATALI E REGIONALI, TENENDO CONTO DELLE ALTRE DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI EMANATE DAI SOGGETTI AVENTI UNA CONCORRENTE COMPETENZA NELLE MATERIE STESSE.

04. L'INIZIATIVA DEI REGOLAMENTI SPETTA ALLA GIUNTA, A CIASCUN CONSIGLIERE ED AI CITTADINI, COME PREVISTO DAL PRESENTE STATUTO.

05. NELLA FORMAZIONE DEI REGOLAMENTI POSSONO ESSERE CONSULTATI I SOGGETTI INTERESSATI.

06. I REGOLAMENTI SONO SOGGETTI A DUPLICE PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO: DOPO L'ADOZIONE DELLA DELIBERA, IN CONFORMITA' DELLE DISPOSIZIONI SULLA PUBBLICAZIONE DELLA STESSA DELIBERAZIONE, NONCHE' PER LA DURATA DI TRENTA GIORNI DOPO CHE LA DELIBERAZIONE DI ADOZIONE E' DIVENUTA ESECUTIVA. I REGOLAMENTI DEVONO ESSERE COMUNQUE SOTTOPOSTI A FORME DI PUBBLICITA' CHE NE CONSENTANO L'EFFETTIVA CONOSCIBILITA'. ESSI DEBONO ESSERE ACCESSIBILI A CHIUNQUE INTENDA CONSULTARLI.

#### ART. 76 - ADEGUAMENTO DELLO STATUTO

01. QUALORA SI RENDANO NECESSARI ADEGUAMENTI DELLO STATUTO O DEI REGOLAMENTI, IN PARTICOLAR MODO NELLE MATERIE DI COMPETENZA RISERVATA AL COMUNE, PER MODIFICHE INTERVENUTE A SEGUITO DELL'ENTRATA IN VIGORE DI NORMATIVA STATALE O REGIONALE, QUESTI DEBONO

ESSERE APPORTATI NEL RISPETTO DEI PRINCIPI GENERALI DELL'ORDINAMENTO COMUNALE CONTENUTI NELLA COSTITUZIONE, NELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 N. 142 E NELLE DISPOSIZIONI DI PRINCIPI CONTENUTE IN ALTRE LEGGI, E NELLO STATUTO STESSO, ENTRO I 120 GIORNI SUCCESSIVI ALL'ENTRATA IN VIGORE DELLE NUOVE DISPOSIZIONI.

#### ART. 77 - ORDINANZE

01. IL SINDACO EMANA ORDINANZE DI CARATTERE ORDINARIO, IN APPLICAZIONE DI NORME LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI.

02. IL SEGRETARIO COMUNALE PUO' EMANARE, NELL'AMBITO DELLE PROPRIE FUNZIONI, CIRCOLARI E DIRETTIVE APPLICATIVE DI DISPOSIZIONI DI LEGGE.

03. LE ORDINANZE DI CUI AL COMMA 01 DEVONO ESSERE PUBBLICATE PER 15 GIORNI CONSECUTIVI ALL'ALBO PRETORIO. DURANTE TALE PERIODO DEVONO ALTRESI' ESSERE SOTTOPOSTE A FORME DI PUBBLICITA' CHE LE RENDANO CONOSCIBILI E DEVONO ESSERE ACCESSIBILI IN OGNI TEMPO A CHIUNQUE INTENDA CONSULTARLE.

04. IL SINDACO EMANA ALTRESI' NEL RISPETTO DELLE NORME COSTITUZIONALI E DEI PRINCIPI GENERALI DELL'ORDINAMENTO GIURIDICO, ORDINANZE CONTINGIBILI ED URGENTI NELLE MATERIE E PER LE FINALITA' DI CUI AL COMMA 02 , DELL' ARTT. 38 DELLA LEGGE 08.06.1990 N.

142 , TALI PROVVEDIMENTI DEBONO ESSERE ADEGUATAMENTE MOTIVATI. LA LORO EFFICACIA, NECESSARIAMENTE LIMITATA NEL TEMPO, NON PUO'

SUPERARE IL PERIODO IN CUI PERDURA LA NECESSITA'.  
05. IN CASO DI ASSENZA DEL SINDACO LE ORDINANZE SONO EMANATE  
DALL'ASSESSORE ANZIANO.

#### TITOLO 04

##### NORME TRANSITORIE E FINALI

##### CAPO 01

##### I REGOLAMENTI

##### ART. 78 - REGOLAMENTI DI ATTUAZIONE E REGOLAMENTI VIGENTI

01. ENTRO SEI MESI DALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DEL PRESENTE STATUTO, IL CONSIGLIO COMUNALE APPROVA I REGOLAMENTI DI ATTUAZIONE IN ESSO PREVISTI, SALVO CHE LO STATUTO NON PREVEDA TERMINI PIU' BREVI.

02. FINO ALL'ENTRATA IN VIGORE DEI REGOLAMENTI DI CUI AL COMMA PRECEDENTE CONTINUA AD APPLICARSI LA DISCIPLINA NORMATIVA VIGENTE ALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DEL PRESENTE STATUTO, IN QUANTO CON ESSO COMPATIBILE.

03. ENTRO LO STESSO TERMINE DI CUI AL PRECEDENTE COMMA 01 DEL PRESENTE ARTICOLO, LE NORME CONTENUTE NEI REGOLAMENTI DEVONO ESSERE ADEGUATE ALLE NORME STATUTARIE.

04. I REGOLAMENTI DI CUI AL COMMA PRECEDENTE RESTANO IN VIGORE SINO ALLA SCADENZA DEL TERMINE PREVISTO PER IL LORO ADEGUAMENTO ALLO STATUTO. TRASCORSI TALI TERMINI SENZA CHE I REGOLAMENTI SIANO STATI ADEGUATI, CESSANO DI AVER VIGORE LE NORME DIVENUTE INCOMPATIBILI.

##### CAPO 02

##### LO STATUTO

##### ART. 79 - REVISIONE DELLO STATUTO

01. A DECORRERE DALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DEL PRESENTE STATUTO E PER LA DURATA DI UN ANNO E' APERTA LA FASE COSTITUENTE NEL CORSO DELLA QUALE LE NORME IN ESSO CONTENUTE SONO SOTTOPOSTE A VERIFICA COSTRUTTIVA.

02. DURANTE TALE PERIODO QUALUNQUE CITTADINO HA FACOLTA' DI PROPORRE MODIFICHE, INTEGRAZIONI O SUGGERIMENTI, CHE SARANNO ESAMINATI CONTESTUALMENTE, IN APPOSITA SEDUTA, DAL CONSIGLIO IL QUALE CHIUDERA' LA FASE COSTITUENTE CON L'APPROVAZIONE DEL TESTO DEFINITIVO.

##### ART. 80 - PUBBLICITA' DELLO STATUTO

01. LO STATUTO, OLTRE AD ESSERE PUBBLICATO CON LE MODALITA' PRESCRITTE DALLA LEGGE, DEVE ESSERE DIVULGATO NELL'AMBITO DELLA CITTADINANZA CON OGNI POSSIBILE MEZZO NON ESCLUSO QUELLO DEI MEZZI DI INFORMAZIONE.

##### ART. 81 - ENTRATA IN VIGORE

01. IL PRESENTE STATUTO, DOPO L'ESPLETAMENTO DEL CONTROLLO DA PARTE DEL COMPETENTE ORGANO REGIONALE, E' PUBBLICATO SUL BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE ED E' AFFISSO ALL'ALBO PRETORIO DEL COMUNE PER

TRENTA GIORNI CONSECUTIVI.

02. IL SINDACO INVIA LO STATUTO, MUNITO DELLE CERTIFICAZIONI DI ESECUTIVITA' E DI PUBBLICAZIONE, AL MINISTERO DELL'INTERNO, PER ESSERE INSERITO NELLA RACCOLTA UFFICIALE DEGLI STATUTI.

03. IL PRESENTE STATUTO ENTRA IN VIGORE IL TRENTESIMO GIORNO SUCCESSIVO ALLA SUA PUBBLICAZIONE NEL BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE.

04. IL SEGRETARIO COMUNALE, CON DICHIARAZIONE APPOSTA IN CALCE ALLO STATUTO, NE ATTESTA L'ENTRATA IN VIGORE.